

N. 2017-276-1232-1295-1859-1866-2183-A

CAMERA DEI DEPUTATI ^(Urgenza)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

ABATE, AMENDOLA PIETRO, AVOLIO, AZZARO, BARBI PAOLO, BASILE GIUSEPPE, BISANTIS, BONEA, CANNIZZO, CETRULLO, CHIAROMONTE, COCCO MARIA, COLASANTO, D'ALEMA, DE LEONARDIS, DE PASQUALE, DI MAURO ADO GUIDO, DE MARZIO, FAILLA, FORTINI, GALDO, GOEHRING, GREZZI, ISGRÒ, LACONI, LAFORGIA, LA PENNA, LETTIERI, LEZZI, LORETI, MAROTTA MICHELE, MAROTTA VINCENZO, MARRAS, MATARRESE, MERENDA, MICELI, MINASI, MONTANTI, NATALI, PACCIARDI, PRINCIPE, RUSSO VINCENZO MARIO, SINESIO, TESAURO e TOZZI CONDIVI

(RELATORE **BARBI PAOLO**, per la maggioranza)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MORO)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

nella seduta del 28 gennaio 1965

Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CRUCIANI

Presentata il 24 luglio 1963

Estensione all'Umbria ed alla Sabina delle disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa alla istituzione della Cassa per il Mezzogiorno

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ABENANTE, JACAZZI, BRONZUTO, CHIAROMONTE, CAPRARA

Presentata il 16 aprile 1964

Estensione alle Compagnie portuali dei benefici previsti
per l'industrializzazione del Mezzogiorno

d'iniziativa del Deputato AVERARDI

Presentata il 28 aprile 1964

Estensione delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno ai territori
della Lunigiana e della Garfagnana, compresi nelle province di Massa
Carrara e di Lucca

d'iniziativa del Deputato AVERARDI

Presentata il 18 novembre 1964

Inclusione nella competenza della Cassa per il Mezzogiorno del territorio
del Consorzio di bonifica della Valdera e riordinamento e trasforma-
zione del Consorzio stesso in Ente di sviluppo agricolo

d'iniziativa dei Deputati ZINCONE, BOZZI, CANTALUPO

Presentata il 21 novembre 1964

Estensione all'intero territorio delle Province di Roma, Rieti e Viterbo
e a tutte le isole minori del Tirreno dei benefici previsti dalla legge
10 agosto 1950, n. 646

d'iniziativa del Deputato GRILLI

Presentata il 13 marzo 1965

Estensione alle Marche dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno

Presentata alla Presidenza il 27 aprile 1965

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

LA PRIMA FASE DELLA POLITICA MERIDIONALISTICA.

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La questione meridionale, che nei passati decenni aveva suscitato molti studi e polemiche, ha avuto il suo primo organico avvio a soluzione solo in questo dopoguerra con la legge del 10 agosto 1950, n. 646.

Si trattava di correggere una generale depressione economica e sociale. Infatti i livelli assai bassi di produttività e di efficienza in cui si svolgevano le attività economiche non solo nella industria, ma anche nell'agricoltura e nei servizi, determinavano un tenore di vita medio assai inferiore a quello delle altre regioni italiane e gravi sperequazioni non solo economiche ma anche culturali e civili fra i vari ceti sociali. Cioè il sistema economico del Mezzogiorno non aveva ancora effettuato quel salto qualitativo che, facendolo uscire dalla fase precapitalistica dell'economia, lo avrebbe potuto avviare al livello di sviluppo raggiunto dal resto della Nazione.

Tale situazione si manifestava particolarmente nella crescita del reddito e nella creazione di nuovi posti di lavoro, determinando un profondo e sempre crescente divario fra Nord e Sud e quote altissime di disoccupazione (il 15 per cento delle forze di lavoro meridionali nel 1951) e di sottoccupazione.

E l'imponenza del fenomeno — il Mezzogiorno costituisce il 40 per cento del territorio nazionale e ospita circa il 37 per cento della popolazione — aveva inevitabili conseguenze su tutta l'economia italiana: non solo perché quasi la metà della disoccupazione era concentrata nel Sud e oltre il 60 per cento delle nuove leve di lavoro era costituito da meridionali, ma anche perché non era possibile

affrontare i rischi della nuova politica di inserimento nel mercato mondiale con una situazione di così grave squilibrio e carenza nel mercato interno.

Perciò l'avvio a soluzione della questione meridionale divenne una esigenza di carattere generale per l'economia italiana e fu naturalmente inquadrata nella politica economica nazionale e ispirata ai medesimi principi che la guidavano. Ciò significava rinunciare a qualsiasi forma di misure protettive simili a quelle che avevano caratterizzato e sostenuto la nascita e lo sviluppo industriale non solo dell'Italia settentrionale ma anche in molti dei paesi oggi più progrediti. Ciò significava il rispetto e il potenziamento della libertà di iniziativa economica all'interno, e quindi non solo la rinuncia a sostituire totalmente l'iniziativa pubblica a quella privata, ma anche la rinuncia a misure restrittive che avrebbero potuto danneggiare o rallentare lo sviluppo dell'economia libera e nel Mezzogiorno e nel resto del Paese.

Al contrario l'intervento straordinario dello Stato fu rivolto, fin dall'inizio, a favorire tale sviluppo, a rimuovere gli ostacoli che nel Mezzogiorno lo impedivano o lo rendevano estremamente difficile e lento, a creare condizioni ambientali che ne facilitassero l'avvio e la promozione; l'intervento dello Stato fu fin dall'inizio concepito non come un elemento di concorrenza rispetto alle forze di mercato, ma come un sostegno dato al libero dispiegarsi delle forze stesse con l'eliminazione delle gravi difficoltà che finora avevano impedito agli operatori di orientarsi verso il Mezzogiorno.

S'intende, così, perché la prima fase della politica meridionalistica è stata caratterizzata da un'azione concentrata sulle infrastrut-

ture generali, mentre l'attività svolta nel campo delle attività direttamente produttive puntava principalmente sull'incentivazione della agricoltura (settore sul quale allora l'economia meridionale si fondava in modo prevalente e che aveva bisogno di massicci investimenti pubblici per iniziare il processo di trasformazione e ristrutturazione). Tuttavia tale impostazione non impedì che si iniziasse anche una politica di sostegno allo sviluppo industriale, sia ad opera delle sezioni di credito industriale create presso i Banchi meridionali (derogando ai limiti di azione fissati per le Banche ordinarie), sia consentendo che il nuovo organo di intervento nel Mezzogiorno — la Cassa per il Mezzogiorno — acquisisse prestiti all'estero per finanziare importanti iniziative industriali, sia concedendo agevolazioni fiscali per l'impianto e l'espansione di industrie nel Sud.

Ma tutto ciò poteva interessare solo poche iniziative, particolarmente favorite dal mercato o tanto solide da poter superare gli ostacoli ambientali, mentre un ampio e organico processo di industrializzazione poteva venire solo in una seconda fase, quando cioè fossero già state create le necessarie infrastrutture di base e il mercato meridionale avesse accresciuto le proprie capacità di assorbimento in virtù dell'aumento del reddito e dell'occupazione che la spesa pubblica per le infrastrutture e l'agricoltura andava determinando.

L'INIZIO DELLA INDUSTRIALIZZAZIONE.

Il rapido sviluppo e il potenziamento dell'industria italiana resero possibile un'anticipazione dell'inizio di questa seconda fase e indussero ad una revisione del programma di intervento straordinario già nel 1957, non solo per trasformarlo da decennale in quindicennale e per aumentarne la dotazione finanziaria ma soprattutto per impegnarlo sul piano dell'industrializzazione. Così furono introdotte nuove agevolazioni fiscali e creditizie, la concessione di speciali contributi « a fondo perduto » e misure adatte a creare in determinati territori le infrastrutture specifiche necessarie per una più economica gestione industriale.

In tal modo nel quindicennio 1950-1965 furono messi a disposizione dell'intervento statale nel Mezzogiorno complessivamente circa 2.673 miliardi di lire (vedi tabella a pag. 4) in base alla legge fondamentale del 10 agosto 1950, n. 646 e successive modifiche e integrazioni apportate dalle leggi 22 marzo 1952, n. 166 (prestiti esteri per finanziamenti industriali), 11 aprile 1953, n. 298 (creazione del-

l'I.SV.E.I.MER., I.R.F.I.S. e C.I.S. per i mutui industriali a tasso agevolato), 29 luglio 1957, n. 634 (proroga dell'intervento al 1965 e avvio alla industrializzazione), 18 luglio 1959, n. 555 e 29 settembre 1962, n. 1462 (estensione dell'intervento al settore dei porti, aeroporti, ospedali, acquedotti per uso industriale) e 6 luglio 1964, n. 608 (stanziamento di ulteriori 80 miliardi per la saldatura con la nuova fase che sarà aperta dalla presente legge).

La ripartizione per settore di tale somma è avvenuta attraverso i programmi pluriennali predisposti dalla « Cassa » e approvati dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno (secondo le cifre indicate nella seguente tabella).

SOMME DEL PIANO GENERALE
ASSEGNATE DALLE LEGGI

Situazione al 30 giugno 1964.

	Milioni di lire
Opere pubbliche sistemazione bacini montani e litoranei	63.200
Opere pubbliche bonifica sistemazione montana	39.600
Opere pubbliche bonifica montana	93.100
Opere pubbliche bonifica	402.500
Elettrodotti rurali nei comprensori di bonifica	59.000
Elettrodotti rurali fuori comprensori di bonifica	
Opere pubbliche bonifica d'interesse per la riforma fondiaria	3.900
Programma Alta Irpinia	110
Strade (sistemazioni)	81.500
Strade (costruzioni)	124.500
Acquedotti	278.000
Fognature — contributi reti interne acquedotti e fognature	22.000
Impianti ed opere di interesse turistico	53.623
Fondo globale perizie suppletive, riserve, ecc.	6.940
Opere ferroviarie, traghetti e relative opere portuali	108.400
Opere per porti ed aeroporti	12.500
Erogazioni ad Enti per la riforma fondiaria	280.000

	Milioni di lire
Contributi per opere di competenza privata e miglioramento fondiario	212.590
Contributi per la pesca	20.500
Contributi per l'artigianato	16.500
Contributi ad istituzioni di carattere sociale	2.300
Opere per ospedali	20.000
Contributi istruzione e qualificazione professionale	32.500
Contributi per l'edilizia scolastica	25.000
Contributi a favore dell'industria	36.500
Contributi sugli interessi obbligazionari e mutui industriali	82.096
Contributi alle zone industriali	18.500
Opere risanamento città di Palermo	4.250
Interventi creditizi con fondi « Cassa »	160.948
Interventi creditizi con fondi esteri	338.977
Partecipazioni	9.800
Spese piano rinascita per la Sardegna	90
Spese non imputabili direttamente ai lavori	48.701
Residuo fondo proventi	14.637
TOTALE	2.672.762 (a)

(a) Di cui lire 2.111.840 milioni quale fondo di dotazione in dipendenza della legge istitutiva e seguenti; lire 63.219 milioni quale fondo per gli interventi creditizi con i fondi della « Cassa », costituito, a norma dell'articolo 17 della legge costitutiva, con le quote degli interessi dei crediti I.M.I.-E.R.P. ceduti dallo Stato e con il saldo attivo della gestione dei detti interventi creditizi; lire 75.388 milioni quale importo dei reimpieghi al 30 giugno 1964 nel settore interventi creditizi e di cui lire 48.292 milioni destinati agli ulteriori impieghi nel settore stesso e lire 27.096 milioni destinati agli impieghi nel settore contributi sugli interessi delle obbligazioni e dei mutui industriali; lire 83.338 milioni quale impiego del fondo proventi al 30 giugno 1964 destinato per lire 20 miliardi ai settori opere varie e la rimanenza a coprire le spese di funzionamento della « Cassa »; lire 338.977 milioni quale ricavato presunto dei prestiti esteri già contratti dalla « Cassa » al 30 giugno 1964 e destinati al settore interventi creditizi con fondi esteri.

I PRIMI EFFETTI DELL'AZIONE MERIDIONALISTICA.

Gli effetti dell'azione svolta nel Mezzogiorno in base a tali leggi non potevano essere immediati, né a breve scadenza. È evidente che la costruzione di imponenti opere infrastrutturali richiedeva tempi tecnici notevolmente lunghi e non poteva contribuire all'aumento del reddito se non indirettamente e a distanza di anni.

Immediatamente poteva dare solo il miglioramento dei redditi di lavoro per il personale impegnato nell'attuazione delle opere; ma anche ciò, ovviamente, solo in forma effimera, transitoria. Solo la trasformazione agraria, lo sviluppo industriale, l'incremento delle attività turistiche e il parallelo incremento dei servizi potevano fornire degli effetti permanenti nell'evoluzione dell'economia meridionale.

E così sta avvenendo !

I finanziamenti a tasso agevolato per le iniziative industriali degli istituti speciali di credito (ISVEIMER, IRFIS, CIS) e delle sezioni di credito industriale dei Banchi di Napoli e di Sicilia, che nel periodo 1953-1958 furono 3.787 per 230,2 miliardi di lire, nel quinquennio 1959-1964 salirono a 4.113 per 749,8 miliardi (e in questo secondo quinquennio si aggiunsero 648 finanziamenti per circa 200 miliardi, operati da Istituti a base nazionale, come la Banca nazionale del lavoro, l'I.M.I., ecc.).

L'aumento del reddito lordo, a prezzi costanti, che è stato del 4 per cento nel periodo 1951-1959 è salito al 6,8 per cento nel periodo 1959-1963.

La stessa struttura dell'economia meridionale va sostanzialmente mutando: infatti nel 1951 il valore aggiunto del settore agricolo forniva, con i suoi 805 miliardi, il 43 per cento della produzione generale; nel 1963, pur essendo aumentato in cifra assoluta a 1.547 miliardi, in percentuale si è ridotto al 32 per cento (1). E l'ammontare dei consumi che nel 1951 superava il reddito prodotto nelle regioni meridionali, nel 1953 è sceso al di sotto di esso: il che significa che si comincia ad uscire dalla fase dell'economia meridionale caratterizzata dall'autoconsumo, che una quota — ancor molto bassa — del reddito prodotto viene risparmiata e che le risorse provenienti dal Nord e dall'estero vanno ormai interamente ad investimenti e a costituzione del capitale produttivo.

(1) Relazione sull'attività di coordinamento per il 1964, pag. 219.

Un contributo essenziale a tale evoluzione è stato dato, dopo il 1957, dall'intervento delle aziende a partecipazione statale che — se non hanno fatto ancora quant'era da attendersi nel settore manifatturiero — hanno dato un decisivo, insostituibile apporto nel settore delle industrie di base, particolarmente in quello siderurgico (ampliamento dello stabilimento Italsider di Bagnoli e creazione di quello di Taranto) e nel petrolchimico (Gela, Ferrandina, Vasto).

LA NUOVA FASE.

Oggi il processo di industrializzazione nel Mezzogiorno può disporre non solo di una dotazione di infrastrutture generali (strade, ferrovie, telefoni, acquedotti, elettrodotti, ecc.) di gran lunga migliore di quella del 1950, ma anche di un patrimonio di infrastrutture specifiche in via di realizzazione nelle aree e nei nuclei, cioè nelle zone più rispondenti ad un intenso sviluppo, ed infine del fattore favorevole fornito dalla preesistenza di imprese industriali e di esperienze quasi tutte positive.

Inoltre sussiste tuttora un fattore di grande rilevanza per l'industrializzazione: l'ampia disponibilità di forze di lavoro, unita ad una migliore attrezzatura scolastica e di istituzioni per la formazione professionale.

È chiaro che la politica per il Mezzogiorno deve oggi proporsi di potenziare tutti questi fattori favorevoli per ricavarne ordinatamente il maggior frutto possibile: questa considerazione naturalmente ispira e domina il presente disegno di legge, col quale si intende avviare la nuova fase di sviluppo economico e sociale nel Mezzogiorno.

Ma esso, oltre a tener conto di quanto in questi quindici anni si è fatto nel Sud, non poteva ignorare quanto è avvenuto e sta verificandosi in tutto il Paese, tanto più che il generale progresso economico nazionale e lo stesso avvio alla politica di programmazione sono strettamente collegati con l'esperienza dell'intervento nel Mezzogiorno. Infatti chi può negare che l'eccezionale espansione economica del Nord ha potuto aver luogo *anche* perché ha trovato al Sud un mercato di consumo di ben altre capacità d'assorbimento rispetto a quelle degli anni precedenti? E come non ricordare che la prima esperienza di intervento statale organico e basato su programmi pluriennali si è fatta appunto con la « Cassa »? E che proprio da questa esperienza, dai suoi lati positivi e dalle sue difficoltà si è stati condotti a richiedere lo studio e l'attuazione di un « programma economico gene-

rale »? Su questo tema la prima *Relazione sulle attività di coordinamento* apprestata dal Ministro Pastore (ai sensi della legge 18 marzo 1959, n. 101) nel 1960 costituisce davvero un momento di eccezionale portata.

Per la politica meridionalistica dei governi democratici di questo dopoguerra la concezione dell'intervento programmato non è, dunque, una novità; ed oggi è più che naturale che la continuazione dell'intervento straordinario nel Sud sia inquadrata nel « Programma di sviluppo economico » che dovrà guidare l'ulteriore evoluzione della società italiana.

INTERVENTO STRAORDINARIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NAZIONALE.

A questo proposito si obietta da taluno che una volta deciso di dare inizio alla politica di programmazione economica nazionale non si vede più la necessità dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e quindi della sopravvivenza della « Cassa ». Ma tale ragionamento avrebbe senso e valore se il problema del Mezzogiorno fosse riducibile ad un fatto di pura e semplice redistribuzione territoriale dell'evoluzione in corso nel sistema nazionale e se lo sviluppo del Sud potesse essere considerato come un derivato naturale della capacità di crescita economica di tutto il Paese. Invece oggi la possibilità di dare rapida e piena soluzione al problema meridionale sta nella scelta delle più opportune forme di utilizzazione dei fattori produttivi esistenti e nel loro efficace coordinamento.

Evidentemente gli obiettivi e le politiche necessarie al superamento della depressione meridionale dovranno essere previsti e fissati dal programma economico nazionale. Ma affinché tale programma possa essere attuato in un'area depressa come quella meridionale è necessario che l'articolazione e la specificazione delle azioni di intervento pubblico siano le più ampie e precise possibili; è necessaria la più organica integrazione tecnica fra i singoli interventi, se si vuole ottenere un alto e rapido rendimento economico e sociale dei mezzi impiegati. Occorre insomma che, nell'ambito del programma nazionale, ci sia un efficace strumento per coordinare in sede operativa gli interventi diretti a favorire la localizzazione e l'espansione delle attività produttive e sociali nel Mezzogiorno.

Ci si è convinti, cioè, che è tuttora necessario un intervento straordinario nel Mezzogiorno non soltanto per garantire una certa localizzazione dello sviluppo economico generale del Paese, e neanche soltanto per assicu-

rare l'«aggiuntività» della spesa pubblica a favore del Sud, quanto, soprattutto, per realizzare uno stretto ed efficace coordinamento operativo di tutti gli interventi.

Di qua la nuova strutturazione e collocazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno in seno al C.I.R. (in attesa che sia sostituito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica); di qua i suoi nuovi compiti di preparazione e approvazione dei piani pluriennali di coordinamento degli interventi pubblici destinati ad impegnare tutte le amministrazioni ordinarie, oltre che la «Cassa», in quanto predisposti in attuazione del programma economico nazionale; di qua la conservazione della «Cassa» soprattutto per la sua caratteristica di strumento operativo a competenza intersettoriale; di qua anche la nuova definizione dei compiti affidati alla «Cassa» (di cui si parlerà in seguito). Di qua infine la scelta del criterio della concentrazione degli interventi straordinari.

LA CONCENTRAZIONE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI.

Infatti, proprio l'esigenza di mettere rapidamente a frutto quanto finora è stato realizzato per lo sviluppo economico del Mezzogiorno e di aumentare efficacemente la produttività e l'efficienza del sistema economico meridionale impone che gli ulteriori interventi della «Cassa» vengano caratterizzati da un alto grado di concentrazione (e che si attui, contemporaneamente, un sistema di coordinamento efficace con l'attività delle amministrazioni ordinarie dello Stato).

Che si debba accelerare il processo di sviluppo del Sud e non si possa attendere i risultati spontanei del processo cosiddetto a tempo lungo, lo hanno dimostrato le vicende degli ultimi anni: il sistema economico esterno al Mezzogiorno (sia italiano che europeo) cresce a ritmo intenso e potrebbe compromettere irrimediabilmente l'ulteriore crescita del sistema meridionale facendo trovare, in breve tempo, la manodopera meridionale impiegata e stabilizzata altrove. Il sistema economico esterno al Mezzogiorno si è sviluppato e continuerebbe a svilupparsi senza eliminare gli squilibri territoriali italiani, ma anzi accentuandoli e quindi compromettendo (come è giustamente notato nel parere del C.N.E.L. sul Progetto di programma economico nazionale «attraverso una selezione negativa delle capacità umane, le possibilità di sviluppo delle zone di esodo» e contemporaneamente determinando «nelle zone industriali

una pesante situazione di sovrasviluppo, con notevole aggravio dei costi sociali dei nuovi insediamenti e rilevanti tensioni nel mercato del lavoro».

Di qui la necessità di potenziare con assoluta priorità quelle situazioni economiche meridionali che, per essere dotate di maggiore suscettività e di più elevato dinamismo, possono consentire una utilizzazione rapida dei fattori favorevoli e un ritmo di sviluppo accelerato, si da porsi al livello della produttività delle altre regioni italiane ed europee e in condizioni di far fronte alle nuove esigenze del mercato.

Tale obiettivo si può raggiungere solo concentrando l'intervento della «Cassa» nelle zone e nei settori che incidono in maniera determinante sul reddito e sull'occupazione e ponendo termine agli effetti dispersivi e sostitutivi — da tutti rilevati e lamentati — che furono determinati da molti dei ricordati provvedimenti legislativi, rivolti a soddisfare volta a volta bisogni particolari e urgenti diffondendosi in quasi tutti i settori della competenza statale.

Ciò può essere attuato perché, dopo un quindicennio, il problema delle infrastrutture generali non ha più quel carattere di pregiudizialità rispetto allo sviluppo economico meridionale che presentava in passato e perciò in molti luoghi l'opera di completamento, di perfezionamento, di conservazione può essere ragionevolmente «restituita» all'Amministrazione ordinaria. Tale restituzione non sarà un abbandono, perché è predisposta la creazione di un sistema di collegamento efficiente ed impegnativo sia per l'intervento straordinario che per quello ordinario (come è previsto appunto dall'articolo 1 del disegno di legge, ai commi 3° e 7°) e perché viene garantita al Mezzogiorno un'adeguata quota delle spese per investimento delle amministrazioni ordinarie (come è previsto dall'articolo 5).

QUALCHE TEMPERAMENTO AL CRITERIO DELLA CONCENTRAZIONE.

Tuttavia la Commissione ha riconosciuto che il criterio di concentrare l'intervento straordinario nei comprensori irrigui, nelle aree e nuclei di sviluppo industriale e nei comprensori di sviluppo turistico non può essere adottato in modo assoluto, ma deve venire sottoposto a taluni temperamenti. Infatti, ai sensi del nuovo articolo 7, la «Cassa» può essere autorizzata a realizzare, su tutto il territorio meridionale, le opere necessarie all'approvvigionamento idrico per qualsiasi uso,

come pure le opere di viabilità dirette ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali e ferroviarie e le zone di concentrazione irrigua, industriale e turistica, ma che evidentemente, per loro stessa natura, interesseranno al collegamento tutti i territori attraversati. È previsto, infine, che, in ambiti territoriali particolarmente depressi, la « Cassa » possa essere autorizzata a realizzare le opere necessarie al potenziamento e all'ammodernamento dei servizi civili (espressione volutamente generica con cui si intende ricomprendere tutte quelle opere che sono indispensabili alla vita di una comunità: scuole, asili, elettrificazione, viabilità, ecc.).

Nel settore agricolo è previsto, altresì, che le agevolazioni alle attività agricole introdotte dal provvedimento (articolo 9, 10 e 11) si applichino anche al di fuori dei comprensori irrigui, purché rientrino in speciali programmi connessi con la valorizzazione dei comprensori medesimi (ad esempio, opere di riassetto e di sistemazione idrogeologica dei territori montagnosi circostanti, rimboschimenti, ecc.).

Nel settore industriale, poi, le agevolazioni alle iniziative, indicate negli articoli da 12 a 16 del provvedimento, sono dichiarate espressamente applicabili a tutto il territorio meridionale (cioè anche al di fuori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale).

Nel settore turistico le agevolazioni (articolo 18) sono concedibili all'interno del comprensorio di sviluppo turistico; ma limitatamente alle iniziative alberghiere, anche al di fuori di detti comprensori.

Ed infine la Commissione ha portato da tre a cinque anni il periodo di transizione previsto per l'artigianato e la pesca, durante il quale continueranno ad essere erogati i contributi agli operatori di questi due delicati settori dell'economia meridionale (articolo 17).

I PRECEDENTI DELLA CONCENTRAZIONE.

Precisato che il criterio della concentrazione viene accolto con le attenuazioni e i temperamenti sopra illustrati, è opportuno ricordare che ad esso non si è arrivati improvvisamente ma attraverso un orientamento che è stato via via imposto dai fatti e che è andato sempre più accentuandosi in questi anni. Infatti, per quanto concerne la concentrazione nei comprensori irrigui, il criterio della concentrazione costituisce la prosecuzione di un indirizzo di politica economica che ha già contraddistinto l'intervento straordinario sin qui svolto, come risulta dagli investimenti del-

la « Cassa » in tale settore approvati sino al 30 giugno 1964: il 65 per cento di essi (pari a lire 459,6 miliardi) è stato localizzato sul 32 per cento della superficie (pari a 2 milioni e 819 mila ettari), la quale è riferita, appunto, ai comprensori di bonifica interessati in misura notevole all'irrigazione. Ciò significa che anche in passato il maggiore sforzo finanziario dell'intervento straordinario nel settore agricolo si è concentrato nelle zone più suscettive, cioè in quelle che consentono l'instaurazione di quegli ordinamenti (orticolo e frutticolo) che risultano più efficaci in termini di occupazione e di reddito.

Infatti, già il primo piano di opere straordinarie nel settore agricolo prevedeva le seguenti direttive di priorità da dare agli interventi:

1) opere di irrigazione, come quelle che offrono possibilità di più immediato reddito e di più pronta produttività;

2) opere di completamento di lavori già iniziati per salvaguardare capitali già investiti e renderli produttivi;

3) opere dirette a favorire (con bonifiche, case, acquedotti rurali, ecc.), la riforma agraria.

In concreto, le scelte fondamentali sin da allora assunte dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno dimensionavano e localizzavano gli interventi nel settore agricolo in funzione delle specifiche suscettività di sviluppo delle singole aree.

Ora si tratta di proseguire e di accentuare questo indirizzo allo scopo di conferire la massima produttività agli investimenti già operati nel passato, allo scopo di sfruttare i massicci capitali pubblici ora immobilizzati. Obiettivo dell'intervento straordinario, nel lungo periodo, è di operare la trasformazione, in senso irriguo, di 400-450 mila ettari, con un costo unitario che, per il primo quinquennio, si aggira, per i soli interventi di carattere privato, su 1 milione e mezzo per ettaro.

Gli interventi sino ad oggi compiuti dalla « Cassa », in opere di irrigazione, hanno dato i seguenti risultati: il volume di acqua compreso negli invasi già ultimati o in corso di ultimazione è pari a 1,2 miliardi di metri cubi (di cui 891 milioni in invasi già ultimati), quello degli invasi in corso di costruzione è pari a 161 milioni di metri cubi, quello degli invasi già progettati ma per i quali sono venuti a mancare i finanziamenti assomma a 53 milioni di metri cubi. In termini di superficie, risulta che nell'ultima stagione sono stati effettivamente irrigati 88 mila ettari; ma la esistenza di reti di distribuzione già ultimate

a tale epoca avrebbe potuto consentire l'irrigazione di ben 250 mila ettari, ove le opere di trasformazione fondiaria di parte privata avessero proceduto di pari passo.

Del resto il criterio della concentrazione dell'intervento straordinario nei comprensori irrigui è affermato nel progetto di programma economico nazionale, il quale ha operato una suddivisione dei compiti tra intervento straordinario e intervento dell'amministrazione ordinaria. Esso non comporta tuttavia il ridimensionamento dell'intervento pubblico nel suo complesso, ma anzi al riguardo è opportuno sottolineare quanto sia infondato il timore, da qualche parte manifestato, che i territori esterni ai comprensori vengano « abbandonati ». Occorre infatti tener conto che il progetto di programma economico nazionale prevede, nel quinquennio, una spesa pubblica in agricoltura pari, in tutto il Paese, a 2.560 miliardi di lire. Ora, dato che il presente disegno di legge riserva al Mezzogiorno il 40 per cento delle spese di investimento delle amministrazioni ordinarie, può con sufficiente esattezza valutarsi — in mancanza di indicazioni specifiche nel progetto economico nazionale — che la spesa pubblica — ordinaria e straordinaria — destinata al Mezzogiorno, si aggiri sui 1.200-1.300 miliardi di lire nel quinquennio: cifra, questa, destinata in prevalenza alle zone esterne ai comprensori, le quali gravano in maggior parte sull'intervento ordinario.

Va infatti acquisito, soprattutto dall'opinione pubblica meridionale, che l'efficienza e la validità dell'intervento non può essere determinata solo dall'onere straordinario, la cui dimensione finanziaria, per quanto elevata in valori assoluti, risulta sempre limitata in termini relativi, ma dall'onere pubblico considerato nella sua globalità e quindi dalla pregiudiziale possibilità di coordinare — nel tempo e nello spazio — i due interventi.

Ove non si fosse accolta l'impostazione di concentrazione affermata nel provvedimento e si fosse preferito conseguentemente diluire l'intervento straordinario su di un ambito territoriale più esteso, due possibili alternative si ponevano:

o, restando ferme le disponibilità finanziarie assegnate dal provvedimento alla « Cassa », si sarebbe compromessa in modo irrimediabile la produttività degli investimenti pubblici già operati e la funzionalità di impianti già parzialmente eseguiti;

o sarebbe stato necessario aumentare le risorse finanziarie della « Cassa », sì che questa potesse operare contemporaneamente all'interno dei comprensori irrigui e fuori di

essi. Ma ciò implicava una impossibile sottrazione di disponibilità e competenze alla amministrazione ordinaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il nuovo piano di intervento straordinario nell'agricoltura dovrà, dunque, accentuare ancora di più la concentrazione rispetto al primo quindicennio di attività della « Cassa » e perciò sembra razionale e opportuna la scelta delle zone interessate all'irrigazione in quanto:

a) l'agricoltura irrigua consente l'instaurazione di quegli ordinamenti produttivi (orticolo e frutticolo) che risultano portanti dello sviluppo agricolo meridionale oltre che nazionale (anche in aderenza alla priorità assunta, in sede di politica agraria nazionale, dal progetto di programma economico);

b) bisogna rendere rapidamente produttivi i massicci investimenti già effettuati nel passato e che risultano sfruttati con molta lentezza: un ulteriore ritardo in questa direzione porterebbe ad un eccessivo immobilizzo passivo dei capitali già impiegati e, di conseguenza, all'aumento del loro costo;

c) la problematica posta dalla trasformazione irrigua è assai complessa, sì che avviare un'azienda irrigua nelle pianure del Mezzogiorno tradizionalmente funestate dalla malaria e dalle colture estensive significa impiantare *ex novo* un'azienda agraria: di conseguenza è opportuno indirizzare tutte le risorse della « Cassa » — umane, tecniche e finanziarie — a questo scopo.

* * *

Neanche nel settore industriale l'indirizzo di concentrazione costituisce una vera e propria novità: infatti è un criterio già affermato nella legge n. 634 del 29 luglio 1957, che autorizzava la costituzione di consorzi per eseguire, sviluppare e gestire opere di attrezzature infrastrutturali, « allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona ». Ed in base a quella legge sono state identificate 38 aree e nuclei di sviluppo industriale, che comprendono, nel complesso, 432 comuni con una superficie pari al 20,8 per cento dell'intero territorio meridionale e con una popolazione che assomma al 43,7 per cento della popolazione del Mezzogiorno. Dunque ben può dirsi che le aree ed i nuclei finora individuati coprono tutte le possibilità di sviluppo dell'industria nel territorio meridionale.

Tuttavia le industrie che, nell'intento di sfruttare particolari opportunità locali, voles-

sero ubicarsi al di fuori delle zone di concentrazione sono del pari ammesse alle agevolazioni previste dal provvedimento, come è stato sopra illustrato.

Nel settore turistico sarà il piano a delimitare i comprensori nei quali verranno applicate le agevolazioni di cui all'articolo 18. Ma in questo specifico settore, più che di concentrazione, si tratta di identificazione di quelle zone in cui, per giacitura dei terreni e bellezze naturali, è economicamente utile che l'intervento pubblico sostenga le iniziative private o di enti locali, volte alla valorizzazione di un patrimonio naturale, che può costituire efficace richiamo alle correnti turistiche, ove sia convenientemente attrezzato.

I NECESSARI LIMITI ISTITUZIONALI DEL PROVVEDIMENTO.

Durante la discussione in Commissione, da parte comunista è stata insistentemente sottolineata la necessità di introdurre importanti innovazioni legislative capaci di modificare radicalmente le strutture sociali ed economiche del Mezzogiorno. Dopo aver rifiutato una « legge speciale » per il Sud e dopo aver criticato a fondo il concetto stesso dell'intervento straordinario nell'ambito della programmazione nazionale, il Gruppo comunista ha presentato una serie di emendamenti, organicamente collegati fra di loro, tendenti a trasformare il presente disegno di legge in un grosso « provvedimento speciale » che — lasciando immutata la legislazione riguardante il resto del Paese — introducesse modificazioni profonde particolarmente nel settore dei contratti agrari, dei consorzi di bonifica, nei consorzi agrari, nella cooperazione, ecc.

La maggioranza ha respinto questa impostazione (e i relativi emendamenti), non perché non riconosca che esistono anche degli ostacoli istituzionali che hanno impedito lo sviluppo del Mezzogiorno, ma perché ritiene che la strada giusta per superarli non sia quella delle norme speciali, bensì quella della programmazione nazionale e delle sue molteplici leggi di attuazione. Quindi il presente provvedimento non poteva avere altro compito che quello di definire alcuni strumenti per inserire organicamente l'azione pubblica nel Sud nella programmazione nazionale e modificare la legislazione riguardante la « Cassa ».

Il problema della completa razionalizzazione ed organizzazione dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno nel suo duplice aspetto di linea politica e di quadro istituzionale, non

poteva essere affrontato, nella sua globalità, con un solo disegno di legge, sia pure vasto e complesso come è quello in esame. Tale problema tocca, infatti, una pluralità di competenze e un insieme di problemi, alcuni dei quali si ricollegano ai temi di fondo che travagliano la comunità nazionale e l'ordinamento stesso dello Stato (l'istituzione delle regioni a statuto ordinario, il rinnovamento della legislazione sulle autonomie locali), altri toccano questioni di scottante attualità che hanno formato e formano oggetto del dibattito politico e parlamentare (dai rapporti contrattuali nelle campagne agli Enti di sviluppo agricolo, alle nuove forme di raccolta e di investimento del risparmio, e così via).

L'ambito in cui il disegno di legge si muove è, per forza di cose, un ambito limitato: esso, infatti, detta norme prevalentemente rivolte ad incentivare le attività produttive e a predisporre l'ambiente più favorevole alla loro localizzazione.

È evidente che la disciplina dettata a tale riguardo non prescinde ma si coordina strettamente con le impostazioni di carattere generale già recepite in atti legislativi o rientranti nella politica governativa (dall'indirizzo generale della programmazione economica alla pianificazione urbanistica, ecc.); e non c'è nessuna difficoltà ad ammettere che alcune delle disposizioni previste nel disegno di legge sono condizionate, almeno in parte, nella loro efficacia, da una positiva evoluzione del sistema legislativo ed istituzionale, che costituisce il quadro entro cui opera l'intervento disciplinato dalla presente legge.

GLI STRUMENTI DELL'INTERVENTO NEL MEZZOGIORNO.

Entro questi limiti obiettivi il disegno di legge affronta alcune scelte particolarmente importanti, di per sé in grado di determinare per i prossimi anni la fisionomia generale dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno.

La prima di tali scelte attiene alla proroga della Cassa per il Mezzogiorno, al rafforzamento degli enti ad essa collegati (gli Istituti speciali di credito, i Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ecc.) e alla creazione di nuovi strumenti (Società finanziaria agricola); il tutto allo scopo di perfezionare un complesso istituzionale di fondamentale importanza nella politica di sviluppo del Mezzogiorno.

La conferma ed il potenziamento di tale strumentazione non risponde solo, come potrebbe sembrare, all'esigenza di non disperdere un patrimonio tecnico accumulatosi e

perfezionatosi in diversi anni di lavoro costruttivo, ma anche e soprattutto all'esigenza obiettiva dell'attuale fase dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno che — come si è detto — deve essere caratterizzata anzitutto dalla capacità di incidere direttamente e rapidamente sull'efficienza dell'apparato produttivo e sulla creazione di nuovi posti di lavoro. E ciò, se da una parte richiede una politica di programmazione a livello nazionale volta ad influenzare il meccanismo di formazione del capitale e l'utilizzazione delle risorse del Paese, dall'altra esige un agile sistema di incentivazione in grado di accelerare al massimo il processo di trasformazione delle strutture produttive meridionali, per renderle competitive, a livello del reddito e dell'occupazione, con quelle nazionali ed europee.

Ciò significa che il problema della « Cassa » e degli altri organismi operanti per la politica di sviluppo oggi si presenta in termini diversi sia rispetto al 1950, sia rispetto allo stesso 1957. Infatti, ciò che occorre oggi non è tanto una strumentazione aggiuntiva, che si trovi costretta anche ad assolvere ad un ruolo di supplenza rispetto alle strutture amministrative ordinarie, quanto piuttosto un complesso organizzativo che eserciti una funzione propulsiva, essenzialmente tesa verso l'intensificazione dei processi di espansione delle attività economiche industriali, agricole e turistiche, onde rendere possibile — nei tempi relativamente brevi e, comunque, adeguati al fondamentale obiettivo dell'assorbimento *in loco* delle forze di lavoro disponibili — la creazione di un meccanismo capace di sviluppo autonomo.

Tale obiettivo implica naturalmente l'assunzione, da parte della « Cassa », di compiti nuovi, o, piuttosto, di compiti meglio definiti e più qualificati, che tendono a consolidare la trasformazione già iniziata dell'Istituto da ente erogatore di mezzi finanziari ed esecutore di opere pubbliche — quale è stato essenzialmente nella prima fase d'intervento — in un organismo di propulsione e di stimolo alle attività produttive.

A tal fine viene prorogata la durata della attività dell'Istituto per un ulteriore quindicennio e si provvede, nel contempo, a riqua-
lificarne le funzioni in rapporto alle finalità che esso dovrà conseguire nella nuova fase, operando prevalentemente nei comprensori irrigui, nei comprensori turistici e nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale.

In queste zone la « Cassa » per la realizzazione degli interventi di sua competenza utilizzerà gli enti locali e altri organismi isti-

tuzionalmente competenti (consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, enti di sviluppo e consorzi di bonifica, ecc.).

In proposito, va sottolineata l'importante innovazione introdotta nel disegno di legge secondo cui la « Cassa » potrà intervenire per il potenziamento degli anzidetti organismi, nel caso in cui, per deficienze di carattere tecnico e finanziario, non possano far fronte ai compiti ad essi affidati in attuazione del piano di coordinamento (realizzazione delle opere infrastrutturali, gestione e manutenzione). In tal modo si vuol raggiungere l'obiettivo di rendere gli enti medesimi validi ed insostituibili strumenti per la politica di sviluppo. Solo nei casi in cui essi non siano in grado di assolvere convenientemente la loro funzione, la « Cassa » potrà essere autorizzata, sia pure con l'osservanza di una serie di cautele poste a salvaguardia dell'autonomia degli enti medesimi, a provvedere temporaneamente in via sostitutiva, finché l'ente, anche mercè l'aiuto finanziario della « Cassa », possa raggiungere la necessaria efficienza tecnica ed organizzativa (articolo 6).

Quindi nessuna limitazione delle funzioni degli enti locali, né alcun disconoscimento della loro competenza, ma soltanto una garanzia che le loro difficoltà finanziarie od organizzative non rappresenteranno un ostacolo insormontabile né un freno rallentatore alla opera per la rinascita e lo sviluppo delle popolazioni meridionali.

I PIANI PLURIENNALI DI COORDINAMENTO.

Il ruolo, che il piano affida alla « Cassa » nella nuova fase dell'azione meridionalistica che sarà avviata con l'approvazione di questa legge, propone un nuovo rapporto tra l'intervento straordinario e l'intervento delle Amministrazioni ordinarie.

Non si può negare che esiste oggi uno stato di incertezza nella distribuzione delle competenze: in realtà la conformazione originaria dell'intervento « Cassa », come intervento aggiuntivo e quasi di supplenza, e la successiva estensione di competenza della medesima in quasi tutti i settori dell'attività pubblica, ha in gran parte favorito una certa confusione nella individuazione dei ruoli e una conseguente sovrapposizione di compiti. Tale stato di cose si è aggravato, allorchando è risultata di difficile, se non di impossibile attuazione, la realizzazione del coordinamento fra i programmi della « Cassa » e i programmi della Amministrazione ordinaria.

È una questione che è nata con la legge istitutiva del 1950 e che, malgrado gli sforzi

compiuti sul piano legislativo e amministrativo, non ha mai trovato una soluzione, neanche in via approssimativa. La ragione di ciò sembra da ricercarsi nello stesso meccanismo stabilito dall'attuale legislazione, che prevede una vera e propria attività pianificata solo per l'intervento della « Cassa » e non anche per quello dei Ministeri. Questi sono, infatti, tenuti a presentare i propri programmi particolari al Comitato, che dovrebbe coordinarli con quelli della « Cassa ».

In realtà, è proprio questo coordinamento *a posteriori* che non è risultato possibile. Si è ritenuto, quindi, necessario invertire i tempi procedurali del meccanismo, sostituendo all'obbligo per i Ministeri di inviare i rispettivi programmi al Comitato per un coordinamento successivo, l'impegno di elaborare collegialmente un complesso di direttive, di criteri e di indicazioni specifiche in modo che i Ministeri stessi e la « Cassa » trovino già in esse gli elementi essenziali (indicazioni territoriali, priorità, tempi, ecc.) per integrarsi reciprocamente, dando luogo ad un armonico contesto di tutta l'azione pubblica nel Mezzogiorno.

Ripetiamo che ovviamente questo piano, nelle sue varie impostazioni, dovrà costituire una specificazione delle più generali direttive che sono stabilite dal programma economico nazionale; in effetti, il piano quinquennale di coordinamento ipotizzato nel disegno di legge, altro non è che un momento di articolazione settoriale (in senso lato) e territoriale del programma nazionale.

Il piano di coordinamento, per altro verso, non assorbe il momento decisionale che appartiene alle diverse Amministrazioni pubbliche, le quali lo esplicano nell'ambito della loro responsabilità, ma in aderenza alle direttive contenute nel piano di coordinamento medesimo.

Proprio per evidenziare che questo piano non costituisce un fatto avulso dalle varie amministrazioni, ma costituisce il primo atto, dopo il programma economico nazionale, in cui esse concepiscono in modo coordinato tutti i loro interventi a favore del Mezzogiorno, si è ritenuto opportuno mantenere, sia pure con le dovute integrazioni, un Comitato di ministri *ad hoc* con il compito di predisporre e formulare — per l'approvazione da parte del C.I.R. — il piano pluriennale di coordinamento.

IL RUOLO DELLE REGIONI.

In merito alla procedura di formazione del piano, va sottolineata una importante innovazione introdotta nel disegno di legge, per

quanto riguarda la presenza delle istanze locali nelle varie fasi della pianificazione. Tale presenza verrà realizzata attraverso la partecipazione delle Regioni ed in loro assenza dei Comitati regionali per la programmazione economica.

Ciò dimostra quanto poco siano fondate alcune critiche a questo provvedimento basato sul presunto disconoscimento delle esigenze locali, in genere, e dell'autonomia regionale in particolare.

In proposito il disegno di legge, al momento della presentazione al Parlamento, si era limitato a prevedere che, ai fini della predisposizione del piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, le Regioni formulassero le proposte per gli interventi che lo Stato deve effettuare nei territori di loro competenza, rinviando alla legge generale sulle procedure della programmazione la soluzione degli altri problemi relativi alla presenza delle Regioni nell'attività di programmazione.

Ma poiché nel frattempo si è delineata la possibilità che la legge sulle procedure della programmazione non potesse essere approvata prima del 30 giugno 1965 — termine di scadenza dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno — il Governo stesso ha ritenuto opportuno integrare il disegno di legge, già presentato alla Camera, con l'introduzione di alcuni emendamenti tendenti ad assicurare la presenza determinante delle Regioni nella nuova fase dell'intervento straordinario.

In conseguenza, le Regioni concorreranno direttamente sia alla fase di predisposizione del piano generale di coordinamento (attraverso la formulazione delle proposte e l'intesa con le altre Amministrazioni statali), sia alla fase di elaborazione del piano da parte del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, sia alla fase di approvazione definitiva del piano stesso da parte del C.I.R. (mediante la partecipazione a tali organi, con voto deliberativo, dei Presidenti delle rispettive Giunte regionali).

Si tratta di una scelta politica di notevole portata, che conferisce al piano di coordinamento un tipo di articolazione democratica che potrà rendere attivamente partecipi alla politica di sviluppo le popolazioni meridionali.

In tal modo viene affrontato con maggiore chiarezza ed efficacia il problema dei rapporti tra Stato e Regione, nella meditata convinzione che, solo attraverso un'autentica collaborazione reciproca, basata sul rispetto delle rispettive sfere di competenza ed in un clima di rinnovata fiducia, sia possibile operare va-

lidamente per assicurare alla politica di sviluppo nel Mezzogiorno il raggiungimento degli obiettivi proposti.

LA DIREZIONE POLITICA DELLA CASSA.

Il disegno di legge affronta e dà una migliore soluzione anche al problema della direzione e responsabilità politica della « Cassa ».

Oggi ci troviamo, infatti, di fronte ad una situazione anomala. Secondo la legge vigente le direttive alla « Cassa » sono impartite dal Comitato dei ministri, mentre il Presidente di questo Comitato risponde individualmente al Parlamento della vigilanza sulla « Cassa » (articolo 23 legge 10 agosto 1950, n. 646).

Senonché questo Ministro è privo dei poteri necessari. A rigore non potrebbe rivolgersi alla « Cassa » se non per trasmettere le direttive fissate dal Comitato; non interviene in nessun momento nella formazione degli organi direttivi della « Cassa »; essendo un Ministro senza portafoglio non partecipa mai al concerto, anche quando nei provvedimenti proposti da altri Ministri si chiama in causa la « Cassa »; si aggiunga che ha diritto solo ad un Gabinetto e non potrebbe avere alcun apparato burocratico. Viceversa, le leggi che si sono susseguite, avendo attribuito al Comitato una serie di compiti di amministrazione attiva (si pensi che il Comitato approva, perfino, i contributi industriali alle singole imprese), hanno imposto al suo Presidente una serie di adempimenti che egli, praticamente, non potrebbe svolgere perché non avrebbe diritto a nessun collaboratore.

Perciò si è ritenuto necessario superare la formula attuale, prevedendo un Ministro, al quale saranno affidati non solo compiti politici, ma veri e propri compiti amministrativi, che comportano una responsabilità individuale, oltre, ovviamente, quella collegiale per gli atti del Governo.

Tale Ministro, che nel disegno di legge è chiamato Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, avrà la totale ed esclusiva responsabilità della « Cassa », con la vigilanza sulla sua attività e il compito di verificare che i programmi esecutivi siano conformi alle direttive del piano, che egli predisporrà unitamente agli altri Ministri, e presenterà al C.I.R. per la relativa approvazione.

La istituzionalizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno servirà così ad identificare una responsabilità individuale per la direzione della « Cassa » e a dare al titolare di questa responsabilità gli strumenti per rendere possibile lo esercizio dei compiti che ne derivano (impar-

ture direttive e vigilare sull'attività della « Cassa », intervenire con la proposta nella formazione degli organi direttivi): insomma niente più di quello che viene riconosciuto agli altri Ministri che devono rispondere al Parlamento dell'attività di qualche altro importante ente (il Ministro dell'industria per l'ENEL; il Ministro delle partecipazioni statali per l'IRI, per l'ENI e per gli altri enti autonomi di gestione; il Ministro del lavoro per gli enti previdenziali, ecc.).

Il riconoscimento al Ministro di un contenuto preciso alla sua responsabilità consentirà, altresì, di costituire formalmente una Segreteria (che attualmente esiste soltanto in via di fatto). Si tratterà di un ristretto apparato burocratico stabile anche se non permanente, indispensabile per consentire al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di assolvere ai compiti istruttori previsti dal disegno di legge.

* * *

In conclusione, si può constatare che la Commissione speciale ha accolto le indicazioni date dalla Commissione Bilancio e partecipazioni statali con il suo parere in data 8 aprile 1965. Infatti già il testo del disegno di legge presentato dal Governo aveva accuratamente predisposto tutta la strumentazione degli interventi straordinari per lo sviluppo del Mezzogiorno in modo da « non pregiudicare ma anzi di far salvo il massimo di coerenza con le istituzioni e gli strumenti della programmazione economica nazionale, soprattutto al fine di garantire la più efficiente e coerente guida unitaria di tutto lo sviluppo economico »; nonché in modo di « garantire il carattere straordinario e aggiuntivo degli interventi della Cassa », come viene richiesto dai punti 1 e 3 del succitato parere. E gli emendamenti successivamente presentati dallo stesso Governo o introdotti dalla Commissione hanno meglio definito « l'ambito delle competenze e delle iniziative riservate da una parte della " Cassa " e agli organi di direzione a questa preposti e dall'altro alla programmazione regionale e agli organi regionali costituiti o da costituire, tanto nel momento della elaborazione del programma, quanto in quello della sua attuazione », come richiesto dal punto 2 del parere della Commissione Bilancio.

GLI EMENDAMENTI.

La maggioranza della Commissione speciale ha accettato, dunque, i concetti ispiratori del disegno di legge e li ha difesi dai tentativi di sovvertirli o di modificarli sostanzial-

mente. Ha accolto, invece, le proposte di emendamento che — pur rimanendo nella logica del sistema adottato — contribuiscono ad apporlarvi opportuni correttivi, integrazioni, precisazioni.

Così all'articolo 1 oltre ad evidenziare meglio, nel primo comma, le finalità dei piani pluriennali di coordinamento degli interventi pubblici, nel Mezzogiorno, si è aggiunto un nuovo comma per precisare che anche tali piani saranno aggiornati conformemente al programma economico nazionale; nel secondo comma si è precisato che i piani verranno predisposti d'intesa con le amministrazioni statali e regionali, e che anche nella fase dell'approvazione dei piani le regioni saranno presenti con i loro presidenti chiamati a far parte del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno; ed infine si è modificato il quarto comma per stabilire che anche là dove ancora non sono costituiti gli enti regionali le istanze locali saranno espresse tramite i comitati regionali per la programmazione recentemente istituiti.

Nell'articolo 3 è stata scomposta la lettera *b*) del primo comma, collocando più opportunamente alla lettera *d*) la facoltà del Ministro di promuovere lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Cassa » nei casi di ripetuta inosservanza delle direttive impartite per l'attuazione dei piani.

Nell'articolo 5 sono stati apportati emendamenti al primo comma per assicurare l'aggiuntività degli stanziamenti per l'intervento straordinario e si è aggiunto un terzo comma per attribuire esplicitamente al Ministro per il Mezzogiorno il compito di verificare e assicurare il rispetto di tale norma.

L'articolo 6 è stato ampiamente modificato allo scopo di:

ribadire il collegamento dei piani pluriennali per il Mezzogiorno con il programma economico nazionale;

precisare che l'intervento straordinario in agricoltura si attuerà non solo nei comprensori irrigui ma anche nelle zone di valorizzazione agricola ad essi connessi,

autorizzare il Ministro per il Mezzogiorno a promuovere le opportune modificazioni degli statuti dei consorzi industriali;

consolidare e rateizzare i mutui contratti da enti e consorzi di bonifica per opere ricadenti sulla proprietà privata, in base ai precedenti programmi;

far salve le competenze delle regioni a statuto speciale sul controllo e la vigilanza sui consorzi di bonifica, enti di sviluppo, consorzi industriali, ecc.;

autorizzare la « Cassa » a concedere ai consorzi industriali anticipazioni per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza (previo accertamento della loro situazione finanziaria).

Anche l'articolo 7 è stato modificato, adottando un nuovo testo proposto dal ministro Pastore, per tener conto dell'orientamento prevalente nella Commissione circa i necessari temperamenti al concetto della « concentrazione ».

Gli emendamenti approvati per l'articolo 9, oltre a precisare che l'istituenda società finanziaria per lo sviluppo di attività agricole deve essere a prevalente capitale pubblico, stabiliscono che le sue partecipazioni potranno intervenire solo nelle cooperative, loro consorzi e in altre società di piccoli e medi imprenditori agricoli e che potrà diventare anche socio di cooperative (in deroga alle vigenti disposizioni di legge).

Nell'articolo 10, oltre all'aggiunta di uno specifico riferimento alle cooperative al terzo comma, si è provveduto a sopprimere l'ultimo comma per permettere il cumulo dei benefici a favore della trasformazione aziendale agricola là dove esistono particolari agevolazioni concesse da leggi speciali nazionali o regionali.

Anche l'articolo 11 è stato corretto per estendere i contributi e i mutui a tasso agevolato per la costruzione di impianti per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici anche alle attrezzature (mezzi di trasporto), e per precisare che tali agevolazioni verranno concesse alle cooperative e loro consorzi anche se associate con imprese industriali, commerciali e società finanziarie, purché in tali associazioni prevalga il capitale cooperativistico e pubblico.

Nell'articolo 12, al secondo comma è stato elevato al 40 per cento del totale il limite delle spese per le scorte ammissibili al finanziamento per gli impianti industriali; al sesto comma è stato elevato dal 25 al 30 per cento il contributo per la spesa relativa ai macchinari e attrezzature qualora siano costruiti da industrie meridionali; e al settimo comma è stato aggiunto un ulteriore riferimento alle finalità prioritarie dei piani pluriennali: lo sviluppo delle piccole e medie industrie e dell'industria di base.

Nell'articolo 13, alla lettera *b*) del primo comma si è precisato che le agevolazioni fiscali per le nuove aziende decorreranno dal primo esercizio di produzione del reddito anziché dall'entrata in funzione degli impianti, e si è aggiunta la lettera *f*) per estendere le esen-

zioni fiscali riservate ai combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica anche a quelli usati per la desalinizzazione delle acque.

Nell'articolo 14 si è ritenuto opportuno stabilire che l'esenzione dall'imposta sulle società sia concessa alle nuove società che non solo si costituiscano ma anche pongano la loro sede nel Mezzogiorno.

Nell'articolo 15 è stata estesa la riduzione tariffaria anche ai trasporti marittimi, soprattutto a vantaggio dell'economia della Sardegna.

Emendamenti solo formali sono stati apportati all'articolo 16, per non modificare il territorio in cui si applica la riserva del « quinto » (elevata al 30 per cento) delle forniture e lavorazioni per le amministrazioni pubbliche. Ma si è aggiunto un articolo 17 per portare a cinque anni il periodo di transizione durante il quale la « Cassa » continuerà ad erogare i contributi all'artigianato previsti dalle leggi del 1957 e del 1959.

Al primo comma dell'articolo 18 i mutui e i contributi per la costruzione e l'ampliamento di immobili a scopo turistico vengono estesi anche agli ostelli per la gioventù e si stabilisce che l'erogazione sia subordinata all'accertamento della rispondenza dei progetti alle norme urbanistiche vigenti. Al terzo comma si autorizza la « Cassa » a concedere agli Istituti di credito, che erogano mutui a tasso agevolato, non solo i necessari contributi ma anche anticipazioni di capitali regolate da apposite convenzioni.

Nell'articolo 20, al terzo comma si stabilisce che per l'aggiornamento e il perfezionamento dei quadri direttivi la « Cassa », oltre a servirsi del « Formez », può essere autorizzata a utilizzare altri enti specializzati che già operano in questo settore; e al quarto comma che la « Cassa » curerà i servizi per la formazione e l'addestramento della manodopera specializzata anche per il settore artigianale.

All'articolo 24 è stato aggiunto un comma per provvedere alle spese per il funzionamento della Segreteria generale del Ministro per il Mezzogiorno durante il secondo semestre dell'esercizio 1965.

Nell'articolo 25 si è elevato da cinque a otto il numero dei deputati e dei senatori che comporranno la Commissione per l'elaborazione del testo unico della legislazione meri-

dionalistica e da uno a due anni il tempo per provvedervi.

All'articolo 26 è stato aggiunto un comma per estendere ai beneficiari delle agevolazioni creditizie e finanziarie l'obbligo di rispettare le norme sul lavoro e i contratti collettivi.

Il primo comma dell'articolo 27 è stato soppresso perché la materia riguardante l'artigianato e la pesca è stata definita nell'articolo 17.

Alla fine del primo comma dell'articolo 28 è stata soppressa l'ultima frase (« in quanto compatibili con le norme della presente legge ») per non compromettere l'operatività delle leggi speciali (sarde e siciliane) vigenti. Inoltre, è stato inserito un secondo comma con cui si eleva a 300 milioni l'importo dei progetti che richiedono il parere preventivo della delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Poi è stato introdotto un articolo 29 nel quale si stabilisce che i programmi esecutivi della « Cassa » concernenti la Sicilia e la Sardegna saranno predisposti e approvati d'intesa con le amministrazioni regionali.

È stato introdotto inoltre un articolo 31 per provvedere al finanziamento dell'organizzazione e dell'attività dei consorzi per le aree e i nuclei industriali e un articolo 32 per stabilire che la « Cassa » deve istituire un albo di professionisti al quale essa stessa e gli enti concessionari attingeranno quando avranno bisogno di tecnici per la progettazione, la direzione e il collaudo delle opere.

Nell'articolo 33 si è precisato che l'ordinamento del personale sarà fissato dal Consiglio di amministrazione della « Cassa » dopo aver consultato le organizzazioni sindacali di categoria.

All'articolo 34 è stato aggiunto un secondo comma per elevare da 50 a 250 milioni il limite entro il quale possono essere concessi mutui a tasso agevolato dalle sezioni di credito industriale dei Banchi di Napoli e di Sicilia, in modo da adeguarlo alle esigenze delle imprese di media dimensione.

Ed infine è stato aggiunto un articolo 35 per definire il momento della cessazione delle vecchie disposizioni e dell'entrata in vigore della nuova legge.

BARBI PAOLO, *Relatore per la maggioranza.*

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

CAPO I

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

ART. 1.

(Piani pluriennali per il coordinamento degli interventi)

In attuazione del programma economico nazionale, il Comitato interministeriale per la ricostruzione approva piani pluriennali per il coordinamento degli interventi pubblici, rivolti a promuovere ed agevolare la localizzazione e la espansione delle attività produttive nei territori meridionali indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

I piani, predisposti d'intesa con le Amministrazioni interessate, sono formulati da un Comitato di Ministri costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione, formato dai Ministri del bilancio, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'industria e commercio, del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali, della sanità, del turismo e spettacolo e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che lo presiede.

Gli altri Ministri partecipano ai lavori del Comitato per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza.

Le Regioni autonome presentano le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori.

Il piano impegna, secondo le rispettive competenze, le Amministrazioni e la Cassa

TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I.

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

ART. 1.

(Piani pluriennali per il coordinamento degli interventi)

In attuazione del programma economico nazionale, il Comitato interministeriale per la ricostruzione, al fine di promuovere ed agevolare la localizzazione e la espansione delle attività produttive e di quelle a carattere sociale nei territori meridionali indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, approva piani pluriennali per il coordinamento degli interventi pubblici.

I piani pluriennali di coordinamento sono sottoposti agli stessi aggiornamenti previsti per il programma economico nazionale.

I piani, predisposti d'intesa con le Amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati da un Comitato di ministri costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione, formato dai Ministri del bilancio, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti e aviazione civile, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle partecipazioni statali, della sanità, del turismo e spettacolo e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che lo presiede.

Ai fini della predisposizione, formulazione ed approvazione dei piani pluriennali, i Comitati interministeriali di cui al primo e terzo comma sono integrati dai Presidenti delle Giunte regionali.

Gli altri Ministri partecipano ai lavori del Comitato di cui al terzo comma per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza.

Le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori.

Fino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario, alla predisposizione del piano di coordinamento si provvede previa consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni.

I piani pluriennali impegnano, secondo le rispettive competenze, le Amministrazioni e

per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) ad adottare i provvedimenti necessari alla sua attuazione.

Il Comitato dei ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, è soppresso; le sue attribuzioni sono trasferite al Comitato di cui al secondo comma, salvo quanto disposto dalla presente legge in ordine ai poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa.

ART. 2.

(Proroga della Cassa per il Mezzogiorno)

Per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi straordinari nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, l'attività della Cassa per il mezzogiorno è prorogata fino al 31 dicembre 1980.

ART. 3.

(Competenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno)

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presiede il Comitato di cui al secondo comma dell'articolo 1 e assicura che l'attività della Cassa sia conforme a quanto disposto dai piani pluriennali. A tal fine:

a) approva i programmi esecutivi della Cassa, ed impartisce le direttive generali per la loro attuazione sentito il Comitato di cui al secondo comma dell'articolo 1;

b) esercita la vigilanza e promuove, con richiesta motivata, il riesame delle deliberazioni non conformi ai programmi approvati ed alle direttive impartite, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni medesime. La ripetuta inosservanza delle direttive costituisce motivo di scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Cassa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della legge 10 agosto 1950, n. 646;

c) formula le proposte per la nomina, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 agosto 1950, n. 646, del Presidente, dei Vice Presidenti e dei membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno propone, di concerto con i Ministri interessati, i disegni di legge nell'ambito delle sue specifiche competenze e partecipa alla presentazione dei disegni di legge; di iniziativa degli altri Ministri, che interessino direttamente la localizzazione e

la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione.

Il Comitato dei ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, è soppresso; le sue attribuzioni sono trasferite al Comitato di cui al terzo comma, salvo quanto disposto dalla presente legge in ordine ai poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa.

ART. 2.

(Proroga della Cassa per il Mezzogiorno)

Identico.

ART. 3.

(Competenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno)

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presiede il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 e assicura che l'attività della Cassa e quella degli organismi ad essa collegati sia conforme a quanto disposto dai piani pluriennali. A tal fine:

a) approva i programmi esecutivi della Cassa ed impartisce le direttive per la loro attuazione, sentito il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1;

b) esercita la vigilanza sull'attività dell'ente;

c) formula le proposte per la nomina, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 agosto 1950, n. 646, del Presidente, dei Vice presidenti e dei membri del Consiglio di amministrazione della Cassa;

d) può promuovere lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della legge 10 agosto 1950, n. 646, nonché per la ripetuta inosservanza delle direttive di cui alla precedente lettera a).

Identico.

l'espansione delle attività produttive nei territori meridionali.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fa parte del Comitato interministeriale per la ricostruzione, del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del Comitato interministeriale dei prezzi, del Comitato dei Ministri per le partecipazioni statali e del Comitato dei Ministri per l'Ente nazionale dell'energia elettrica.

ART. 4.

(Segreteria generale)

Presso il Comitato dei Ministri di cui al secondo comma dell'articolo 1 è costituita una Segreteria generale posta alle dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, presidente del Comitato medesimo. La Segreteria è composta da personale comandato da altre Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonché da esperti.

I contingenti di personale da comandare e da assumere in qualità di esperti sono stabiliti, distintamente per ciascun gruppo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il limite massimo di 100 unità.

Alla Segreteria è preposto un Segretario generale nominato con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Per la durata dell'incarico il Segretario generale è equiparato, a tutti gli effetti, ad un direttore generale dell'Amministrazione statale.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può conferire incarichi per l'esecuzione di studi e ricerche ad istituti specializzati, mediante convenzioni da approvare di concerto con il Ministro per il tesoro.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 5. -

(Riserva di investimenti pubblici)

Nel primo quinquennio di attuazione della presente legge è riservata, ai territori meridionali, una quota non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle Amministrazioni dello Stato per spese di investimento.

Identico.

ART. 4.

(Segreteria generale)

Presso il Comitato dei ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1 è costituita una Segreteria generale posta alle dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, presidente del Comitato medesimo. La Segreteria è composta da personale comandato da altre Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonché da esperti.

Identico.

Identico.

Identico.

CAPO II.

ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 5.

(Riserva di investimenti pubblici)

Nel primo quinquennio di attuazione della presente legge, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è riservata ai territori meridionali una quota non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nel-

Nello stesso periodo restano ferme le quote degli investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, stabilite a favore dei territori meridionali dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

ART. 6.

(Interventi nei comprensori irrigui, nelle aree e nuclei di sviluppo industriale e nei comprensori di interesse turistico)

Nell'ambito dei comprensori irrigui e dei comprensori di interesse turistico delimitati dal piano e nell'ambito delle aree e nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni, la Cassa assicura il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal piano, curando, a livello tecnico esecutivo, il rispetto delle priorità, dei tempi e delle modalità per la realizzazione degli interventi.

In ciascuna di queste zone, ferme restando tutte le altre competenze attribuite dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, la Cassa è autorizzata a realizzare, ai sensi dell'articolo 8 della legge medesima, le infrastrutture necessarie alla localizzazione delle attività produttive, a concedere le agevolazioni e ad effettuare gli interventi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile, secondo quanto disposto dalla presente legge.

lo stato di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno.

Identico.

Il Comitato dei ministri, di cui al terzo comma dell'articolo 1, nella formulazione dei piani pluriennali assicura che siano salvaguardate le riserve di cui al presente articolo.

ART. 6.

(Interventi nei comprensori irrigui, nelle aree e nuclei di sviluppo industriale e nei comprensori di sviluppo turistico)

I piani pluriennali di coordinamento predisposti in attuazione del programma economico nazionale ed in conformità alla disciplina urbanistica, provvedono alla determinazione dei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, di sviluppo industriale e di sviluppo turistico. Nell'ambito di tali zone la Cassa assicura il conseguimento degli obiettivi stabiliti dai piani, curando a livello tecnico-esecutivo il rispetto della priorità, dei tempi e delle modalità per la realizzazione degli interventi.

Identico.

Relativamente alle aree e ai nuclei di sviluppo industriale, già delimitati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, può promuovere, anche su richiesta degli enti locali interessati, le opportune modificazioni degli statuti dei consorzi istituiti ai sensi del citato articolo 21.

Nei comprensori irrigui tutte le opere indicate dall'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono eseguite a totale carico dello Stato.

In casi di particolare necessità ed urgenza, la Cassa può essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri competenti, a concorrere nella spesa che i consorzi di bonifica, gli enti di sviluppo e i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale debbono sostenere per adeguare le proprie strutture tecnico-organizzative. La Cassa può, anche, concorrere alla spesa necessaria per la progettazione esecutiva degli interventi.

Qualora gli enti medesimi non siano in grado di adempiere a specifici compiti per il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri competenti, autorizza la Cassa a provvedervi in via sostitutiva.

La vigilanza e tutela sui consorzi di bonifica che operano per l'attuazione degli interventi straordinari previsti dalla presente legge, è esercitata dal Ministero dell'agricoltura e foreste, sentita un'apposita Commissione formata da rappresentanti del predetto Ministero e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

La vigilanza e tutela sui consorzi per le aree e i nuclei industriali è esercitata ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555. Per l'espletamento dei propri com-

Nei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, tutte le opere indicate dalla lettera a) alla lettera h) dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono eseguite a totale carico dello Stato. I mutui contratti da enti e consorzi di bonifica con la Cassa per oneri ricadenti sulla proprietà privata a seguito di precedenti programmi, possono essere consolidati ed ulteriormente rateizzati, con i criteri e le modalità stabiliti dal piano di coordinamento.

Identico.

Qualora gli enti medesimi non siano in grado di adempiere a specifici compiti per il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri competenti e, ove la competenza è delegata alle Regioni, sentite le amministrazioni regionali, autorizza la Cassa a provvedervi in via sostitutiva.

La Cassa può, altresì, contribuire, anche a mezzo di partecipazione alla relativa spesa, alla formulazione dei piani regionali di sviluppo da parte dei comitati regionali per la programmazione economica.

La vigilanza e tutela sui consorzi di bonifica, che operano per l'attuazione degli interventi straordinari previsti dalla presente legge, è esercitata, salvo le disposizioni vigenti nelle Regioni a statuto speciale, dal Ministero dell'agricoltura e foreste, sentita una Commissione composta da rappresentanti del predetto Ministero, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e da un rappresentante di ciascuna amministrazione regionale interessata.

Fino all'attuazione dell'ordinamento regionale, fanno parte della predetta commissione, per le Regioni comprese nei territori di applicazione della presente legge, i presidenti dei comitati regionali per la programmazione economica.

La vigilanza e tutela sui consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale è esercitata ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555. Per l'espletamento dei pro-

piti, la Commissione prevista dal medesimo articolo è dotata di un Ufficio di Segreteria e si avvale del lavoro di esperti, designati dal Ministro per l'industria e il commercio, ai quali possono essere affidati particolari studi e indagini necessari al funzionamento della Commissione medesima. La misura dei relativi compensi è stabilita con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Per esigenze di funzionalità dell'intervento pubblico nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale, possono essere costituiti Comitati di coordinamento interconsortili con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

ART. 7.

(Interventi della Cassa nei territori esterni ai comprensori irrigui, alle aree e nuclei di sviluppo industriale e ai comprensori di interesse turistico)

Le agevolazioni alle iniziative industriali previste dalla presente legge si applicano in tutti i territori meridionali.

Le agevolazioni alle attività agricole si applicano anche al di fuori dei comprensori irrigui, purché rientrino in speciali programmi connessi con la valorizzazione dei comprensori, autorizzati dal piano.

Nell'ambito delle direttive del piano il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a provvedere alla realizzazione delle opere necessarie all'approvvigionamento idrico per qualsiasi uso — ivi compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque — ed alle opere di viabilità dirette ad assicurare il collegamento fra le reti stradali e ferroviarie ed i comprensori irrigui, le aree e i nuclei di sviluppo industriale e i comprensori di interesse turistico.

pri compiti, la Commissione prevista dal medesimo articolo 8 è dotata di un Ufficio di Segreteria e si avvale del lavoro di esperti, designati dal Ministro per l'industria e il commercio, ai quali possono essere affidati particolari studi e indagini necessari al funzionamento della Commissione medesima. La misura dei relativi compensi è stabilita con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Soppresso.

La Cassa è autorizzata a concedere, nei limiti e con le modalità previste dal piano di coordinamento, ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale anticipazioni sia per la realizzazione delle opere infrastrutturali di loro competenza, limitatamente alla parte di spesa non coperta dal contributo previsto dall'articolo 3 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, sia per la gestione delle opere medesime. La concessione è subordinata al preventivo accertamento della situazione finanziaria dei consorzi anzidetti.

ART. 7.

(Interventi della Cassa nei territori esterni ai comprensori irrigui, alle aree e nuclei di sviluppo industriale e ai comprensori di sviluppo turistico)

Identico.

Le agevolazioni alle iniziative alberghiere indicate al primo comma dell'articolo 18 si applicano in tutti i territori meridionali.

Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a realizzare al di fuori dei comprensori irrigui, delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e dei comprensori di sviluppo turistico:

a) gli interventi di cui all'articolo 6, purché rientrino in speciali programmi autorizzati dal piano ed in quanto connessi con la salvaguardia delle opere irrigue e la valorizzazione dei comprensori irrigui;

In ristretti ambiti territoriali caratterizzati da particolare depressione, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base delle direttive del piano, può autorizzare la Cassa a realizzare le opere per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi civili.

ART. 8.

(Concessione per l'esecuzione delle opere e manutenzione e gestione)

La Cassa subordina la concessione per la esecuzione delle opere di propria competenza al preventivo accertamento della idoneità tecnico-amministrativa dell'ente interessato. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ove sussistano comprovate carenze, propone al Ministro che esercita la vigilanza sull'ente gli interventi necessari ad adeguarne la funzionalità. La Cassa può essere autorizzata a concorrere nella spesa che gli enti debbono sostenere per l'adeguamento delle proprie strutture tecnico organizzative.

Le opere realizzate dalla Cassa sono trasferite, entro il termine di 6 mesi dal loro collaudo, alle amministrazioni locali o agli enti tenuti per legge ad assumerne la gestione e la manutenzione.

Nel caso che, per comprovati motivi di ordine tecnico-amministrativo o finanziario, gli enti destinatari non siano in grado di far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione e manutenzione delle opere, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le Amministrazioni che esercitano la vigilanza, può autorizzare la Cassa a provvedervi, sia direttamente, in via temporanea, sia mediante altri enti idonei allo scopo.

b) le opere di viabilità dirette ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali e ferroviarie ed i comprensori irrigui, le aree ed i nuclei di sviluppo industriale ed i comprensori di sviluppo turistico;

c) le opere per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi civili in ristretti ambiti territoriali caratterizzati da particolare depressione;

d) nonché a concedere le agevolazioni previste dai successivi articoli 10 e 11 per le attività agricole, purché rientrino in speciali programmi connessi con la valorizzazione dei comprensori irrigui.

La Cassa è autorizzata a realizzare, in tutto il territorio meridionale, nell'ambito delle direttive del piano, le opere necessarie all'approvvigionamento idrico per qualsiasi uso — ivi compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque — e le connesse reti fognarie.

ART. 8.

(Concessione per l'esecuzione delle opere e manutenzione e gestione)

Identico.

Le opere realizzate dalla Cassa — salvo quanto disposto dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 — sono trasferite, entro il termine di 6 mesi dal loro collaudo, alle amministrazioni locali o agli enti tenuti per legge ad assumerne la gestione e la manutenzione.

Identico.

CAPO III

AGEVOLAZIONI ALLO SVILUPPO
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

SEZIONE I.

AGEVOLAZIONI NEI COMPENSORI IRRIGUI.

ART. 9.

(Partecipazione finanziaria per la realizzazione di aziende economicamente efficienti)

La Cassa è autorizzata a costituire, con i criteri e le modalità fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, una società finanziaria per promuovere e sviluppare le attività agricole, attraverso la partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e di altre società che abbiano lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti.

ART. 10.

(Contributi e mutui a tasso agevolato per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale)

Il contributo in conto capitale per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale non può superare il 45 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ivi compresa nel limite del 60 per cento, quella relativa alla dotazione di scorte adeguate alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda.

La consistenza delle scorte, ammesse a contributo, può essere modificata solo con il rispetto dei limiti di tempo e delle modalità fissate nel provvedimento di concessione.

Quando il piano di trasformazione interessa più aziende ed è presentato da coltivatori diretti, associati in qualsiasi forma, il contributo è elevabile sino alla misura massima del 60 per cento.

Alla concessione dei contributi provvede la Cassa.

I mutui a tasso agevolato sono concessi alle imprese agricole, singole o associate, limitatamente alla parte di spesa del piano di

CAPO III.

AGEVOLAZIONI ALLO SVILUPPO
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

SEZIONE I.

AGEVOLAZIONI ALLE INIZIATIVE AGRICOLE.

ART. 9.

(Partecipazione finanziaria per la realizzazione di aziende economicamente efficienti)

La Cassa è autorizzata a costituire, con i criteri e le modalità fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, una società finanziaria a prevalente capitale pubblico per promuovere e sviluppare le attività agricole, attraverso la partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e loro consorzi e di altre società di piccoli e medi imprenditori agricoli, aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti.

In deroga alle vigenti disposizioni di legge, la società finanziaria può partecipare, in qualità di socio, alle cooperative e loro consorzi.

ART. 10.

(Contributi e mutui a tasso agevolato per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale)

Identico.

Identico.

Quando il piano di trasformazione interessa più aziende ed è presentato da coltivatori diretti, associati in cooperative o in qualsiasi altra forma, il contributo è elevabile fino alla misura massima del 60 per cento.

Identico.

Identico.

trasformazione aziendale non coperta dal contributo in conto capitale.

In tal caso, tuttavia, il contributo in conto capitale viene ridotto nella misura indicata dal penultimo comma dell'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il tasso annuo di interesse è determinato, in attuazione delle direttive del piano, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli Istituti di credito, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, un concorso sugli interessi relativi alle singole operazioni di mutuo, oppure a costituire, presso gli Istituti medesimi, fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni.

Per la copertura del rischio dei mutui concessi ai coltivatori diretti, singoli e associati, è istituita una Gestione distinta del fondo interbancario di garanzia previsto dall'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

La Gestione è costituita mediante apporti finanziari della Cassa ed è alimentata:

a) dalle somme che gli Istituti di credito agrario versano annualmente a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento da operarsi, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia;

b) da lire cinquanta milioni annui, che gli Istituti dovranno versare, secondo le quote stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, in relazione al complessivo importo delle operazioni di mutuo assistite da garanzia in ciascun esercizio;

c) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero, intestato alla Gestione distinta del Fondo interbancario di garanzia.

La Gestione distinta è amministrata dal Comitato di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, integrato da un rappresentante della Cassa. Per quanto non disposto dal presente articolo, l'amministrazione della Gestione stessa è regolata dalle norme della citata legge n. 454.

Il cumulo dei benefici di cui al presente articolo è ammesso soltanto nei comprensori irrigui il cui territorio non ricade in zone, nelle quali si applicano altre agevolazioni previste da leggi speciali, nazionali o regionali.

Soppresso.

Il tasso annuo di interesse è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso.

ART. 11.

(Contributi e mutui a tasso agevolato per la costruzione di impianti per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici)

Le disposizioni previste dai primi cinque commi dell'articolo precedente si applicano anche per la concessione dei contributi e dei mutui a tasso agevolato alle iniziative per la costruzione di impianti per la conservazione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti agricoli, promosse da cooperative di produttori, anche in associazione con imprese industriali e società finanziarie.

Previa autorizzazione del Comitato di cui al secondo comma dell'articolo 1, gli impianti per la distribuzione dei prodotti agricoli possono essere ubicati anche fuori dei territori meridionali.

In caso di assenza di adeguate iniziative, o quando l'impianto abbia rilevante interesse per la valorizzazione del comprensorio, la Cassa è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la costruzione dell'impianto medesimo, affidandone la gestione ad enti pubblici o ad associazioni di produttori agricoli, i quali hanno la facoltà di acquisire la proprietà dell'impianto versando alla Cassa il corrispettivo del costo, dedotto l'ammontare del contributo concedibile a norma del presente articolo.

Nell'ambito delle direttive del piano, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a concorrere finanziariamente alla realizzazione, da parte di imprese industriali, di iniziative organicamente coordinate e dirette ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici, il collocamento dei pro-

ART. 11.

(Contributi e mutui a tasso agevolato per la costruzione di impianti per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici)

Le disposizioni previste dai primi cinque commi dell'articolo precedente si applicano anche per la concessione dei contributi e dei mutui a tasso agevolato alle iniziative per la costruzione di impianti e attrezzature per la conservazione, la trasformazione, la distribuzione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici promosse da cooperative, da consorzi di cooperative di produttori e di pescatori o da enti di sviluppo anche in associazione con imprese industriali, commerciali e società finanziarie, sempre che la prevalenza dei capitali sociali sia determinata dal complessivo apporto delle cooperative di produttori, dei consorzi di cooperative, degli enti di sviluppo e della società finanziaria di cui all'articolo 9 della presente legge.

Previa autorizzazione del Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1, gli impianti per la distribuzione dei prodotti agricoli ed ittici di cui al primo comma possono essere ubicati anche fuori dei territori meridionali.

In caso di assenza di adeguate iniziative, o quando l'impianto abbia rilevante interesse per la valorizzazione del comprensorio, la Cassa è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la costruzione dell'impianto medesimo, affidandone la gestione ad enti pubblici, cooperative e loro consorzi, ed a società di produttori agricoli che abbiano la propria sede ed esercitino la loro attività nell'ambito dei territori meridionali.

Gli enti gestori di cui al precedente comma hanno la facoltà di acquisire la proprietà dell'impianto, versando alla Cassa il corrispettivo del costo, anche in forma di ammortamento pluriennale, dedotto l'ammontare del contributo concedibile a norma del presente articolo.

Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a concorrere finanziariamente — mediante anticipazione di capitali agli enti cooperativistici e societari previsti dal primo comma e alle imprese industriali — alla realizzazione di iniziative organicamente coordinate e dirette ad agevolare, attraverso la tra-

dotti stessi sui mercati di consumo nazionali ed esteri.

SEZIONE II.

AGEVOLAZIONI ALLE INIZIATIVE INDUSTRIALI.

ART. 12.

(Finanziamenti a tasso agevolato e contributi)

Alla concessione dei finanziamenti a medio termine per la costruzione di nuovi impianti industriali, il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti esistenti, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, lo I.S.V.E.I.MER., l'I.R.F.I.S., il C.I.S. e gli altri istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.

Nelle spese ammissibili al finanziamento, possono essere comprese, nel limite del 30 per cento del totale, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, è determinato, in attuazione delle direttive del piano, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli istituti di credito, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro per l'industria e il commercio un concorso sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti anzidetti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri.

Per la costruzione di nuovi impianti industriali e l'ampliamento di quelli esistenti sono concessi alle imprese contributi nella misura massima del 20 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo è elevabile fino al 25 per cento per la parte di spesa relativa ai macchinari

sformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici, il collocamento dei prodotti stessi sui mercati di consumo nazionali ed esteri.

SEZIONE II.

AGEVOLAZIONI PER LE INIZIATIVE INDUSTRIALI, L'ARTIGINATO E LA PESCA.

ART. 12.

(Finanziamenti a tasso agevolato e contributi alle iniziative industriali)

Identico.

Nelle spese ammissibili al finanziamento, possono essere comprese, nel limite del 40 per cento del totale, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria e il commercio, un concorso sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti anzidetti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri.

Per la costruzione di nuovi impianti industriali e l'ampliamento di quelli esistenti sono concessi alle imprese contributi nella misura massima del 20 per cento della spesa per opere murarie, ivi compresi gli allacciamenti, per i macchinari e per le attrezzature.

Il contributo è elevabile fino al 30 per cento per la parte di spesa relativa ai macchinari

e alle attrezzature costruite da industrie ubicate nei territori meridionali.

Alla concessione dei contributi provvede la Cassa.

Il contributo è erogato, entro sei mesi dall'entrata in funzione del nuovo stabilimento o, quando si tratti di aziende esistenti, dalla ultimazione dei lavori di ampliamento, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli eseguiti a cura della Cassa.

L'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal piano. All'accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sentito, limitatamente alla concessione dei finanziamenti, il Ministro per l'industria e il commercio.

L'accertamento non sostituisce né vincola la valutazione tecnico-finanziaria di competenza degli istituti di credito, ai quali spetta altresì di assicurare, per la durata del mutuo, che l'impiego dei mezzi da essi erogati sia conforme ai programmi finanziati.

ART. 13.

*(Proroga e modifiche
delle agevolazioni fiscali)*

Le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni in materia di industrializzazione dei territori meridionali, indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la riduzione alla metà delle aliquote di imposta per l'energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, sono prorogate, sino al 31 dicembre 1980, con le modificazioni e le integrazioni di seguito indicate:

a) il termine per la presentazione del certificato prescritto dall'articolo 35 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è elevato a 180 giorni;

b) per i nuovi complessi aziendali, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali, di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, decorre dalla data

e alle attrezzature costruite da industrie ubicate nei territori meridionali.

Alla concessione dei contributi provvede la Cassa, sulla base delle scelte prioritarie effettuate dal piano di coordinamento, sia per quanto riguarda i settori di intervento che le localizzazioni e le dimensioni delle singole iniziative, con particolare riguardo:

a) allo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali;

b) alla formazione e al potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorità per l'impiego delle risorse locali.

Identico.

L'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal piano di coordinamento. All'accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito, limitatamente alla concessione dei finanziamenti, il Ministro per l'industria e commercio.

Identico.

ART. 13.

*(Proroga e modifiche
delle agevolazioni fiscali)*

Identico.

Identico.

b) per i nuovi complessi aziendali, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali, di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, decorre dal primo

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di entrata in funzione dei rispettivi impianti, rilevabile con certificato della competente Camera di commercio, industria e agricoltura. L'esenzione si applica anche alla parte di reddito afferente all'attività commerciale, in quanto sfornita di autonoma organizzazione e direttamente connessa con l'attività produttiva localizzata nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni;

c) la riduzione della tassa di registro e ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000, contemplata dall'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, spetta, in caso di successivi trasferimenti dell'immobile, esclusivamente all'acquirente che realizza l'iniziativa industriale;

d) la registrazione a tassa fissa per gli atti costitutivi di società industriali, di cui all'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è concessa anche per gli atti di normalizzazione delle società irregolari e di fatto, purché stipulati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e purché l'esistenza e l'attività delle società nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, siano comprovate nei modi richiesti dall'articolo 42 della legge 11 gennaio 1951, n. 25;

e) sono abolite le esenzioni dai dazi doganali e l'esenzione dalla relativa imposta di conguaglio di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e all'articolo 14 della legge 29 settembre 1962, n. 1462. L'articolo 33 della legge 29 luglio 1957, n. 634 è abrogato.

ART. 14.

*(Esenzione dall'imposta sulle società)**

Le società che si costituiscono nei territori indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni per la realizzazione di nuove iniziative produttive, svolte nei territori stessi sono esenti, per dieci anni, dalla loro costituzione, dall'imposta sulle società di cui al titolo VII del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

esercizio di produzione del reddito, rilevabile con certificato della competente Camera di commercio, industria e agricoltura. L'esenzione si applica anche alla parte di reddito afferente all'attività commerciale;

c) la riduzione della tassa di registro e ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000, contemplata dagli articoli 29 e 37, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, spetta, in caso di successivi trasferimenti dell'immobile esclusivamente all'acquirente che realizza l'iniziativa industriale;

d) la registrazione a tassa fissa per gli atti costitutivi di società industriali, di cui all'articolo 36 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è concessa anche per gli atti di normalizzazione delle società irregolari e di fatto, purché stipulati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e purché l'esistenza e l'attività delle società nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, siano comprovate nei modi richiesti dall'articolo 42 della legge 11 gennaio 1951, n. 25;

e) a decorrere dal 1° gennaio 1966 sono abolite le esenzioni dai dazi doganali e l'esenzione dalla relativa imposta di conguaglio di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e all'articolo 14 della legge 29 settembre 1962, n. 1462. L'articolo 33 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è abrogato;

f) i combustibili e le altre fonti energetiche, occorrenti al funzionamento di impianti di desalinizzazione delle acque per uso collettivo, realizzati ai sensi della presente legge, sono equiparati, agli effetti fiscali, a quelli impiegati per la produzione di energia elettrica.

ART. 14.

(Esenzione dall'imposta sulle società)

Le società che si costituiscono ed hanno sede nei territori indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi sono esenti, per dieci anni dalla loro costituzione, dall'imposta sulle società di cui al titolo VII del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Per le società già costituite nei predetti territori con le finalità indicate nel precedente comma, l'esenzione si applica per i soli anni del decennio dalla costituzione, successivi al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

ART. 15.

(Riduzioni tariffarie dei trasporti ferroviari)

Le tariffe ferroviarie di cui al secondo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applicano anche al trasporto dei materiali e dei macchinari occorrenti all'ammodernamento delle aziende. Analoga agevolazione si applica al trasporto delle materie prime e dei semilavorati necessari ai cicli di lavorazione e trasformazione industriale, nonché al trasporto, fuori dei territori meridionali, dei prodotti finiti delle aziende industriali ubicate negli anzidetti territori.

La misura e le modalità di concessione delle tariffe di favore sono stabilite, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il tesoro, avuto riguardo all'esigenza di graduare il beneficio in rapporto alla diversa dislocazione delle aziende nei territori meridionali.

Il mancato introito derivante all'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'applicazione delle tariffe di favore viene rimborsato dalla Cassa per il mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni.

ART. 16.

(Riserva del 30 per cento delle forniture delle amministrazioni pubbliche)

Ferme restando le disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute nelle leggi vigenti, la percentuale di forniture e lavorazioni

Identico.

ART. 15.

(Riduzioni tariffarie dei trasporti ferroviari e marittimi)

Identico.

Le tariffe ferroviarie, di cui al primo comma, si applicano anche ai prodotti agricoli e ittici.

Analoghe agevolazioni sono concesse per i trasporti effettuati dalla marina convenzionata o non, ivi compresi i traghetti per mezzi gommati.

La misura e le modalità di concessione delle tariffe di favore sono stabilite, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ovvero del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il tesoro, avuto riguardo all'esigenza di graduare il beneficio in rapporto alla diversa dislocazione delle aziende nei territori meridionali.

Il mancato introito derivante all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o alla marina convenzionata o non, dall'applicazione delle tariffe di favore viene rimborsato dalla Cassa per il Mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni.

ART. 16.

(Riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche)

Identico.

stabilite dalla citata legge n. 835, viene elevata al 30 per cento a favore delle imprese industriali ed artigiane ubicate nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni.

Alla osservanza di tale percentuale sono tenute le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, nonché gli enti pubblici, indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

Le amministrazioni e gli enti indicati presentano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro dell'industria e commercio una relazione contenente i dati relativi alle forniture e lavorazioni complessivamente assegnate, specificando la quota riservata alle imprese industriali e artigiane ubicate nei territori di cui al primo comma.

Le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fissate con il regolamento di esecuzione, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

La medesima percentuale si applica, altresì, a tutti i territori indicati nell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 835 e successive modifiche ed aggiunte.

Alla osservanza di tale percentuale sono tenute le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, nonché gli enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

Identico.

Le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fissate con il regolamento di esecuzione, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 17.

(Contributi per l'artigianato e la pesca)

Per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, la Cassa concede, con i limiti e le modalità stabiliti dal piano di coordinamento, agli imprenditori artigiani operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, tramite le Commissioni provinciali dell'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che si avvarranno dell'assistenza tecnica dell'E.N.A.P.I., i contributi di cui all'articolo 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e all'articolo 2 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

La Cassa, inoltre, concede, per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, con i limiti e le modalità stabiliti dal piano, ai pescatori singoli od associati operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive

SEZIONE III.

AGEVOLAZIONI NEI COMPENSORI DI INTERESSE
TURISTICO.

ART. 17.

(Mutui a tasso agevolato e contributi)

Per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonché di autostelli, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e per le relative attrezzature, sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e agli enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato. Alla concessione provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro.

Il tasso annuo d'interesse è determinato, in attuazione delle direttive del piano, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli istituti di credito, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno ed il Ministro per il turismo e lo spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo.

Previo accertamento delle capacità tecnico-organizzative dell'imprenditore e della sua impossibilità di offrire le ulteriori garanzie richieste dall'Istituto di credito, la Cassa può somministrare all'istituto medesimo la somma necessaria ad elevare il mutuo fino alla concorrenza del 70 per cento delle spese ammesse al finanziamento, assumendo a proprio carico il rischio dell'operazione integrativa. I rapporti tra la Cassa e l'Istituto di credito derivanti dall'applicazione della presente norma, sono regolati da apposite convenzioni.

I mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione di opere, impianti

modificazioni e integrazioni, i contributi di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

SEZIONE III.

AGEVOLAZIONI NEI COMPENSORI DI SVILUPPO
TURISTICO.

ART. 18.

(Mutui a tasso agevolato e contributi)

Per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonché di autostelli, di ostelli per la gioventù, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e per le relative attrezzature — previo accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della legislazione vigente — sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e agli enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato. Alla concessione provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro.

Il tasso annuo d'interesse è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, oppure a fornire agli istituti medesimi anticipazioni regolate da apposite convenzioni.

*Identico.**Identico.*

e servizi, complementari all'attività turistica e, comunque, idonei a favorire lo sviluppo turistico.

La Cassa è autorizzata a concedere per le iniziative indicate al primo comma un contributo nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo è erogato, entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'impianto o servizio, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli effettuati a cura della Cassa.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse dalla Cassa, sentiti gli Enti provinciali del turismo competenti per territorio.

CAPO IV.

INTERVENTI PER IL PROGRESSO
TECNICO E LO SVILUPPO CIVILE

ART. 18.

*(Assistenza tecnica alle imprese
e all'organizzazione amministrativa locale)*

Per l'espansione e l'ammodernamento delle strutture produttive, sono predisposti servizi di assistenza tecnica a favore delle imprese operanti nei vari settori economici.

Per l'adeguamento della organizzazione amministrativa locale ai compiti derivanti dall'attuazione del piano, sono predisposti servizi di assistenza tecnica, da espletarsi mediante programmi concordati con le amministrazioni interessate.

A tali servizi provvede l'Istituto di assistenza allo sviluppo del mezzogiorno, promosso e finanziato dalla Cassa ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1959, n. 555, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno.

All'assistenza tecnica alle imprese agricole, la Cassa provvede avvalendosi degli organi statali e degli enti aventi competenza in materia.

ART. 19.

(Aggiornamento dei quadri direttivi e addestramento della mano d'opera. Attività sociali ed educative)

Per l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi necessari alle imprese operanti nei vari settori produt-

Identico.

Identico.

Identico.

CAPO IV.

INTERVENTI PER IL PROGRESSO
TECNICO E LO SVILUPPO CIVILE

ART. 19.

*(Assistenza tecnica alle imprese
e all'organizzazione amministrativa locale)*

Per l'espansione e l'ammodernamento delle strutture produttive, sono predisposti servizi di assistenza tecnica a favore delle imprese operanti nei vari settori economici, ivi comprese le cooperative.

Per l'adeguamento della organizzazione amministrativa locale ai compiti derivanti dall'attuazione del piano di coordinamento, sono predisposti servizi di assistenza tecnica, da espletarsi mediante programmi concordati con le amministrazioni interessate.

Identico.

Identico.

ART. 20.

(Aggiornamento dei quadri direttivi e addestramento della mano d'opera. Attività sociali ed educative)

Per l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi necessari alle imprese operanti nei vari settori produt-

tivi e dei quadri delle Amministrazioni pubbliche più direttamente impegnate nell'attuazione del piano, in funzione delle particolari esigenze delle trasformazioni economiche e sociali, sono predisposte idonee iniziative.

Per favorire il progresso civile delle popolazioni meridionali sono promosse e finanziate attività a carattere sociale ed educativo. Tali attività possono essere rivolte anche ad assistere, nelle zone di nuovo insediamento, gli emigrati provenienti dai territori meridionali.

All'espletamento di tali compiti provvede il Centro di formazione e studi, promosso e finanziato dalla Cassa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1959, n. 555, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno.

La « Cassa » predispose altresì servizi di addestramento della mano d'opera specializzata in relazione alle esigenze delle aziende. I programmi esecutivi dei corsi di formazione e di addestramento professionale sono approvati di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale. Gli anzidetti programmi sono finanziati, limitatamente alle spese di gestione, dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per il tramite del Fondo di addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 20.

(Programmi di ricerca scientifica applicata)

Al fine di agevolare l'applicazione delle moderne tecnologie nelle strutture produttive sono predisposti programmi di ricerca scientifica applicata.

I programmi sono realizzati mediante progetti, il cui onere finanziario è assunto in tutto o in parte dalla Cassa, che ne affida l'esecuzione ad enti e istituti specializzati e ad im-

tivi, ivi comprese le cooperative, e dei quadri delle Amministrazioni pubbliche più direttamente impegnate nell'attuazione del piano di coordinamento, in funzione delle particolari esigenze delle trasformazioni economiche e sociali, sono predisposte idonee iniziative.

Identico.

All'espletamento di tali compiti provvede la Cassa tramite il Centro di formazione e di studi, promosso e finanziato ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1959, n. 555, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Per le stesse finalità, la Cassa può essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ad utilizzare anche enti ed istituti specializzati già operanti nel settore.

La Cassa predispose altresì servizi di formazione ed addestramento della manodopera specializzata in relazione alle esigenze delle imprese nei vari settori produttivi, anche sotto forma di addestramento professionale nelle botteghe artigiane, valendosi anche degli enti di addestramento riconosciuti a carattere nazionale. I programmi esecutivi dei corsi di formazione e addestramento professionale sono approvati di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale. Gli anzidetti programmi sono finanziati, per quanto attiene alle spese di gestione, anche con il contributo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il tramite del Fondo di addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 21.

(Programmi di ricerca scientifica applicata)

Al fine di agevolare l'applicazione delle moderne tecnologie nelle strutture produttive sono predisposti, a cura del Ministro per la riforma scientifica e tecnologica, programmi di ricerca scientifica applicata.

Identico.

prese riconosciute idonee. All'affidamento la Cassa provvede mediante convenzione, la cui stipulazione è subordinata al conforme parere del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e, nei limiti delle rispettive competenze, dei Ministri per l'industria e il commercio, per l'agricoltura e le foreste e per la pubblica istruzione.

La Cassa esercita il controllo amministrativo e scientifico nella esecuzione dei progetti e si riserva, in rapporto all'onere assunto, i diritti di utilizzazione e di diffusione dei risultati delle ricerche eseguite.

CAPO V.

FINANZIAMENTO DELLA CASSA

ART. 21.

(Bilancio della Cassa)

L'amministrazione della Cassa è regolata per esercizi finanziari coincidenti con quelli dello Stato.

Il bilancio della Cassa, corredato delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il quarto mese successivo alla scadenza dell'esercizio, al Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno che lo approva con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il bilancio è presentato al Parlamento con una relazione consuntiva e programmatica del Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno.

Il primo bilancio della Cassa dopo l'entrata in vigore della presente legge avrà durata semestrale, dal 1° luglio al 31 dicembre 1965.

ART. 22.

(Finanziamento della Cassa)

Per l'attuazione degli interventi di sua competenza, previsti dal primo piano quinquennale, in aggiunta ai fondi messi a disposizione, nell'ammontare di 60 miliardi, con l'articolo 2 della legge 6 luglio 1964, n. 608, è autorizzato a favore della Cassa per il mezzogiorno un ulteriore apporto di lire 1.640 miliardi.

La Cassa esercita il controllo nella esecuzione dei progetti e si riserva, in rapporto all'onere assunto, i diritti di utilizzazione e di diffusione dei risultati delle ricerche eseguite.

CAPO V.

FINANZIAMENTO DELLA CASSA

ART. 22.

(Bilancio della Cassa)

Identico.

ART. 23.

(Finanziamento della Cassa)

Per l'attuazione degli interventi di sua competenza, previsti per il primo quinquennio 1965-1969, in aggiunta ai fondi messi a disposizione, nell'ammontare di 60 miliardi, con l'articolo 2 della legge 6 luglio 1964, n. 608, è autorizzato a favore della Cassa per il Mezzogiorno un ulteriore apporto di lire 1.640 miliardi, comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione dei piani di coordinamento, da determinarsi con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Detta somma di miliardi 1.640 sarà iscritta per miliardi 1.340 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 70 miliardi nell'esercizio 1965, di 210 miliardi nell'esercizio 1966, di 250 miliardi nell'esercizio 1967, di 290 miliardi nell'esercizio 1968, di 330 miliardi nell'esercizio 1969, di 100 miliardi nell'esercizio 1970 e di 90 miliardi nell'esercizio 1971.

All'onere di miliardi 70 derivante dalla applicazione del precedente comma relativo all'esercizio 1965 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Per il rimanente importo di 300 miliardi il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1966 al 1970, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 50 miliardi annui per gli esercizi dal 1966 al 1969 e di lire 100 miliardi per l'esercizio 1970.

Il netto ricavo di cui sopra sarà portato in ciascun esercizio ad incremento degli stanziamenti di cui al precedente comma.

I mutui di cui al precedente quarto comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero per il tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1970, alle variazioni di bilancio conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo.

ART. 23.

(Disposizioni di carattere finanziario)

Le disponibilità della Cassa sono tenute in conto fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il relativo tasso d'interesse è stabilito con decreto del Ministro del tesoro sen-

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 24.

(Disposizioni di carattere finanziario)

Identico.

tito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Nel limite di importo stabilito dal Ministro per il tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, potranno essere prelevate dal suddetto conto e depositate presso aziende ed istituti di credito le somme necessarie per le esigenze ricorrenti della Cassa medesima.

Le somme che affluiscono alla Cassa per il pagamento degli interessi sui finanziamenti di cui alla lettera a) dell'articolo 11 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non concorrono a formare la dotazione di cui all'articolo 10 della citata legge n. 646 e sono destinate alle operazioni di credito, previste dalla presente legge, a favore di attività agricole e turistico-alberghiere.

La garanzia di cambio e gli oneri derivanti alla Cassa in dipendenza dei prestiti esteri di cui all'articolo 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, fanno carico al Tesoro dello Stato, il quale ne rivarrà la Cassa medesima mediante la corresponsione di una somma, da stabilirsi con apposita convenzione, soggetta a revisione di triennio in triennio. Da tale rivalsa sono esclusi gli eventuali oneri derivanti alla Cassa in relazione ai finanziamenti effettuati a mutuatari interni con utilizzo dei fondi provenienti dai prestiti esteri.

All'elencazione contenuta nell'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è apposta la seguente integrazione: « l) la Cassa per il mezzogiorno ».

CAPO VI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 24.

(Delega per l'emanazione di un testo unico)

Il Governo della Repubblica, sentita una commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati, è autorizzato

Idéntico.

Idéntico.

La garanzia di cambio e gli oneri derivanti alla Cassa in dipendenza dei prestiti esteri di cui all'articolo 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, fanno carico al Tesoro dello Stato, il quale ne rivarrà la Cassa medesima mediante la corresponsione di una somma, da stabilirsi con apposita convenzione, soggetta a revisione di triennio in triennio.

Idéntico.

Alla maggiore spesa derivante dell'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, valutata per l'esercizio 1965 in lire 300 milioni, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 25.

(Delega per l'emanazione di un testo unico)

Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di otto senatori e di otto deputati, è autorizzato ad

ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge finora emanate per la disciplina degli interventi nei territori indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme vigenti.

ART. 25.

*(Osservanza delle leggi sul lavoro
e dei contratti collettivi)*

L'articolo 43 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Nei provvedimenti di concessione dei benefici previsti dalla presente legge e nei capitolati di appalto deve essere inserita clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o l'appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

« Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di costruzione dell'impianto che in quella del suo esercizio, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie previste dalla presente legge.

« Le infrazioni al suddetto obbligo e alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono comunicate immediatamente al Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno che indicherà alla Cassa le opportune misure da adottare, fino alla revoca dei benefici stessi ».

ART. 26.

(Completamento del piano quindicennale)

Per il primo triennio di applicazione della presente legge, la Cassa concede i contributi per l'artigianato e la pesca, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634, con i limiti e le modalità stabiliti dal piano.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, nell'ambito delle direttive del piano, può autorizzare la Cassa a completare l'attuazione del piano quindicennale di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integra-

emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge finora emanate per la disciplina degli interventi nei territori indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme vigenti.

ART. 26.

*(Osservanza delle leggi sul lavoro
e dei contratti collettivi)*

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai beneficiari delle agevolazioni finanziarie e creditizie di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11.

ART. 27.

(Completamento del piano quindicennale)

Soppresso.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, può autorizzare la Cassa a completare l'attuazione del piano quindicennale di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modi-

zioni, limitatamente alle opere ritenute necessarie al conseguimento degli obiettivi di sviluppo dei territori meridionali, anche mediante il potenziamento dei servizi civili.

ART. 27.

(Coordinamento della legislazione in favore dei territori meridionali e decorrenza dei benefici)

Restano ferme le disposizioni della vigente legislazione in favore dei territori meridionali, ivi comprese quelle riferite a singole regioni o a particolari territori, in quanto compatibili con le norme della presente legge.

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 17 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1965, data di presentazione al Parlamento della legge medesima.

Le agevolazioni di cui al precedente articolo 12 sono concedibili anche agli impianti industriali in corso di realizzazione, purché la loro entrata in funzione non sia anteriore al 28 gennaio 1965, data di presentazione al Parlamento della legge medesima.

ART. 28.

(Disposizioni speciali per il settore turistico)

Ai fini della delimitazione dei comprensori di interesse turistico effettuata dal piano pluriennale, le proposte sono formulate da una

ficazioni e integrazioni, limitatamente alle opere ritenute necessarie al conseguimento degli obiettivi di sviluppo dei territori meridionali, anche mediante il potenziamento dei servizi civili.

ART. 28.

(Coordinamento della legislazione in favore dei territori meridionali e decorrenza dei benefici)

Restano ferme le disposizioni della vigente legislazione in favore dei territori meridionali, ivi comprese quelle riferite a singole regioni o a particolari territori.

L'importo dei progetti, che, a norma dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, richiedono il parere preventivo della speciale delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è elevato a 300 milioni.

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 18 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1965, data di presentazione al Parlamento della legge medesima.

Le agevolazioni di cui al precedente articolo 12 sono concedibili anche agli impianti industriali in corso di realizzazione, purché la loro entrata in funzione non sia anteriore al 28 gennaio 1965.

ART. 29.

(Disposizioni speciali per la Sicilia e la Sardegna)

I programmi esecutivi della Cassa per la parte concernente le opere relative alla Sicilia e alla Sardegna sono predisposti e approvati d'intesa con le Amministrazioni delle rispettive Regioni. A tal fine la Cassa istituisce nei capoluoghi regionali appositi uffici.

Per le Regioni a Statuto speciale le proposte di cui all'articolo 1 sono presentate previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

ART. 30.

(Disposizioni speciali per il settore turistico)

Ai fini della delimitazione dei comprensori di sviluppo turistico effettuata dal piano di coordinamento, le proposte sono formulate

apposita Commissione nominata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo.

La Commissione è formata da rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministero per il turismo e lo spettacolo.

Quando trattasi di materia attinente al turismo, la Cassa, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, provvede sentito il parere dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.

Restano ferme le competenze della Cassa già previste dall'articolo 10 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

ART. 29.

(Personale della Cassa)

Il personale della Cassa è comandato dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici o assunto con contratto a tempo indeterminato.

da una apposita Commissione nominata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 31.

(Disposizioni per i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale).

La Cassa può essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a concorrere nelle spese per l'organizzazione e l'attività dei consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, sulla base di preventivi finanziari deliberati annualmente dai consorzi medesimi.

I piani di coordinamento indicano le opere che dovranno essere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno e quelle la cui esecuzione può essere affidata ai consorzi. I consorzi esercitano attività di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali.

ART. 32.

(Disposizioni per la progettazione, direzione e collaudo delle opere)

Per la progettazione, la direzione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti pubblici concessionari potranno anche avvalersi dell'opera di professionisti non appartenenti alla pubblica amministrazione, purché iscritti in apposito albo istituito presso la Cassa per il Mezzogiorno.

ART. 33.

(Personale della Cassa)

Identico.

Le disposizioni relative all'ordinamento del personale sono adottate dal Consiglio di amministrazione della Cassa ed approvate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno.

ART. 30.

(Norme concernenti le Sezioni di credito industriale)

Le disposizioni relative alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e della Banca Nazionale del Lavoro, previste dagli articoli 25 e 26 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il termine indicato nell'articolo 28 della citata legge n. 634, sono prorogate fino al 31 dicembre 1980.

Le disposizioni relative all'ordinamento del personale sono adottate dal Consiglio di amministrazione della Cassa, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria, ed approvate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

ART. 34.

(Norme concernenti le Sezioni di credito industriale)

Identico.

Il limite di 50 milioni di cui alla lettera d) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è elevato a 250 milioni. Tale limite si intende esteso anche alle operazioni che, ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 luglio 1961, n. 649, fruiscono del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 35.

(Entrata in vigore della legge)

Le disposizioni legislative vigenti sull'attività della Cassa per il Mezzogiorno incompatibili con la presente legge cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore della presente legge, che avverrà lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 276

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, sono estese — in quanto applicabili — al territorio delle province di Perugia e Terni, nonché all'intero territorio della provincia di Rieti.

N. 1232

ARTICOLO UNICO.

Le Compagnie portuali sono ammesse ai benefici della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modifiche ed integrazioni per l'acquisto dei mezzi meccanici necessari alle loro specifiche attività.

N. 1295

ARTICOLO UNICO.

Dalla data di pubblicazione della presente legge, tutte le misure disposte dalla legge istitutiva della Cassa per il mezzogiorno e successive modificazioni a favore dei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ed applicabili senza alcuna eccezione anche ai territori della Lunigiana e della Garfagnana, compresi nelle province di Massa Carrara e di Lucca.

La spesa che la Cassa può assumere ai fini del presente articolo sarà determinata annualmente dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

N. 1859

ARTICOLO UNICO.

Dalla data di pubblicazione della presente legge, tutte le misure disposte dalla legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno e successive modificazioni a favore dei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950,

n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ed applicabili al Consorzio di bonifica della Valdera, compreso nella provincia di Pisa, che si trasforma in Ente di riforma agricola. La spesa che la Cassa può assumere ai fini del presente articolo sarà determinata annualmente dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

N. 1866

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è sostituito dal seguente testo:

« La presente legge si applica alle regioni Abruzzi, Molise, Puglie, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Lazio e alle isole di Elba, Capraia, Gorgona, Montecristo, Pianosa, Giannutri e Giglio, nonché ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto ».

N. 2183

ARTICOLO UNICO.

L'attività della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) con le finalità previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, è estesa a tutto il territorio delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro.